

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO

Sede di Roma

Sezione Quarta

N. 1700/2022 R.G.

II Atto di motivi aggiunti

per: il Dott. **Matteo DI MARZIO**, nato a Chieti (CH) in data 16.04.1986 (C.F. DMRMTT86D16C632P), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Rulli del Foro di Pescara (C.F. RLLLSN76A54G482V), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali al numero di fax 085/9434456 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata avvalessandrarulli@puntopec.it, eleggendo domicilio presso il suddetto domicilio digitale, in virtù di procura in calce al presente atto,

-ricorrente-

contro: - la Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in persona del Funzionario Responsabile *p.t.*, patrocinata *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in persona del Ministro e Responsabile *p.t.*, patrocinato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- la FORMEZ PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A. (C.F. 80048080636), in persona del Responsabile *p.t.*, patrocinata *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-resistenti-

e nei confronti: della Dott.ssa Angela Alice Stimolo (C.F. STMNLL70L68M088H), posizionatasi al n. 501 della graduatoria finale di merito, non costituita;

- del Dott. Vincenzo La Notte, residente in Montesilvano (PE), alla Via Portogallo, n. 12, posizionatosi al n. 454 della graduatoria finale di merito;

- del Dott. Emanuele Cavallini (C.F. CVLMNL85L22H926X), residente in Pescara (PE), al Viale A. Vespucci, n. 63, posizionatosi al n. 841 della graduatoria finale di merito;

-controinteressati-

* * *

A) al ricorso proposto:

per l'annullamento, previa l'adozione di idonea

misura cautelare,

- della graduatoria finale di merito del Concorso Unico Funzionari amministrativi, per n. 2736 posti, indetto dalla Commissione RIPAM, di cui al bando pubblicato sulla G.U. n. 50/2020, successivamente rettificato, pubblicata sul sito internet "riqualificazione.formez.it" in data 17 dicembre 2021 e successivamente sulla G.U. n. 10 del 04.02.2022;

- dei punteggi e delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice in ordine ai titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente, non conosciuti;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto;

nonché

per l'annullamento

del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso avanzata dal ricorrente in data 19.12.2021 con contestuale ordine all'Amministrazione competente a rilasciare in giudizio i documenti richiesti.

* * *

B) al I atto di motivi aggiunti proposto:

per l'annullamento, previa l'adozione di idonea

misura cautelare,

- dei punteggi e delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice in ordine ai titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente, come anche riportati nella scheda conosciuta a seguito dell'accesso agli atti concesso dall'Amministrazione in data 16 febbraio 2022;

- della graduatoria finale di merito del Concorso Unico Funzionari amministrativi, per n. 2736 posti, indetto dalla Commissione RIPAM, di cui al bando pubblicato sulla G.U. n. 50/2020, successivamente rettificato, pubblicata sul sito internet "*riqualificazione.formez.it*" in data 17 dicembre 2021 e successivamente sulla G.U. n. 10 del 04.02.2022, già impugnata con il ricorso introduttivo;

- dell'elenco dei vincitori con l'indicazione delle Amministrazioni cui sono stati assegnati, pubblicato sul sito "*riqualificazione.formez.it*" in data 04 febbraio 2022;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto,

nonché per la condanna

dell'Amministrazione a rivalutare la domanda del ricorrente alla luce dei motivi di cui in narrativa;

ovvero,

in caso di accoglimento del motivo sub. 3).

per l'annullamento

- del verbale della Commissione d'esame del bando di concorso n. 13 del 20.10.2021, conosciuto a seguito dell'accesso agli atti concesso dall'Amministrazione in data 16 febbraio 2022;

- dei punteggi e delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice in ordine ai titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente, come anche riportati nella scheda conosciuta a seguito dell'accesso agli atti concesso dall'Amministrazione in data 16 febbraio 2022;

- della graduatoria finale di merito del Concorso Unico Funzionari amministrativi, per n. 2736 posti, indetto dalla Commissione RIPAM, di cui al bando pubblicato sulla G.U. n. 50/2020, successivamente rettificato, pubblicata sul sito internet

“*riqualificazione.formez.it*” in data 17 dicembre 2021 e successivamente sulla G.U. n. 10 del 04.02.2022, già impugnata con il ricorso introduttivo;

- dell'elenco dei vincitori con l'indicazione delle Amministrazioni cui sono stati assegnati, pubblicato sul sito “*riqualificazione.formez.it*” in data 04 febbraio 2022;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto,

e, per l'effetto,

per l'annullamento della precipua sequenza procedimentale afferente alla disamina dei titoli e la condanna dell'Amministrazione a ripetere le operazioni di determinazione dei criteri di giudizio e di valutazione dei titoli nel rispetto dei principi esposti in narrativa.

* * *

C) Il atto di motivi aggiunti che si propone:

per l'annullamento in parte qua

- del decreto direttoriale del 25 marzo 2022, n. 517, con cui è stata disposta la nomina nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero della Cultura, nel profilo professionale di funzionario amministrativo, di n. 291 unità di personale risultato vincitore utilmente collocato nella graduatoria di merito di cui al concorso pubblico indetto con bando pubblicato sulla G.U. n. 50 del 30.06.2020, con assegnazione ai candidati delle sedi di servizio esplicitate nell'allegato 2 in virtù dell'ordine di merito da ciascuno conseguito in graduatoria, dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse, nonché dei relativi allegati;

- della circolare del 25.03.2022, n. 76, avente ad oggetto “*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III ... - Decreto direttoriale 25 marzo 2022, rep. n. 517 - Inquadramento nei ruoli del MiC, Area III, posizione economica F1*”;

- del decreto direttoriale del 30 marzo 2022, n. 539, di rettifica ed integrazione del decreto direttoriale n. 517/2022, con cui si è proceduto alla modifica delle assegnazioni disposte alla luce della verifica della documentazione rimessa all'Ente e alla sostituzione dell'allegato 2 del precedente decreto n. 517/2022, nonché dei relativi allegati;

- della circolare del 30.03.2022, n. 79, avente ad oggetto *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III ... - Decreto direttoriale 30 marzo 2022, rep. n. 539 - Inquadramento nei ruoli del MiC, Area III, posizione economica F1”*;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto.

Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad essa ricorrente, in virtù dell'articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

FATTO

1. La Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), con bando pubblicato sulla G.U. n. 50 del 30.6.2020, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse Amministrazioni, tra cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro (doc. n. 1).

Tra i requisiti di ammissione, il bando prescriveva, all'art. 2, il *“possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale”*.

2. La procedura concorsuale -inizialmente- contava di una prova preselettiva (da esperirsi in caso di numero di domande superiore a due volte il numero dei posti disponibili), di una prova selettiva scritta, di una prova orale e della valutazione dei titoli, da condursi secondo le modalità di cui all'art. 9 del bando.

In particolare, la predetta disposizione stabiliva che *“i titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo sei punti) e altri titoli (massimo quattro punti)”*.

I criteri di calcolo erano stati così individuati:

A) per i Titoli di Studio:

- 1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra quelli utili ai fini dell'ammissione al concorso;

- ulteriori 0,5 punti in caso di lode;

- 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;

- 0,25 punti per ogni laurea ulteriore.

B) per gli altri Titoli (massimo 4 punti):

- 3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso in oggetto;

- 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale in concorso.

Alla Commissione era riservato il compito di stilare la graduatoria di merito finale sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nelle singole prove.

3. Il ricorrente, Dott. Di Marzio Matteo, presentava domanda di partecipazione per via telematica compilando l'apposito modulo elettronico, come disposto dall'art. 4 del bando (doc. n. 2).

4. Successivamente la Commissione RIPAM, con delibera pubblicata sulla G.U. n. 60 del 30.07.2021, rettificava il bando apportando una serie di modifiche, tra cui l'elevazione del numero di

posti disponibili (da 2.133 a 2.736) e la soppressione della prova preselettiva ed orale (doc. n. 3); nulla veniva mutato in ordine ai criteri di valutazione e ai punteggi relativi ai titoli, che rimanevano pertanto quelli già codificati dall'originario art. 9 del bando.

5. Terminata la procedura, in data 17.12.2021, veniva pubblicata sul sito internet "*riqualificazione.formez.it*" la graduatoria finale di merito, che vedeva il Dott. Di Marzio tra i vincitori del concorso, in posizione n. 901, con un punteggio complessivo pari a 31,375, di cui punti 25,875 per la prova scritta e punti 5,5 per i titoli; detta graduatoria veniva poi pubblicata anche sulla G.U. n. 10 del 04.02.2022 (doc. n. 4).

6. Tuttavia, ritenendo di essere stato ingiustamente pregiudicato da una valutazione dei titoli deteriore rispetto a quella effettivamente conseguibile, l'odierno deducente avanzava:

- in data 17.12.2021 istanza di autotutela, chiedendo il riesame della propria posizione nel senso di attribuire al medesimo punti 2,5 per i titoli di studio e punti 4 per gli altri titoli, per un totale pari a 6,5 in luogo dei 5,5 accordati (doc. n. 5);

- in data 19.12.2021 istanza di accesso mediante compilazione dell'apposito modulo, per prendere visione della "scheda/provvedimento" di valutazione dei propri titoli (doc. n. 6).

7. Nessuna delle suddette richieste veniva riscontrata dalle amministrazioni competenti, sicché, con due diverse missive (la prima del 19.01.2022, a firma dell'Avv. Vincenzo Larizza, e la seconda del 22.01.2022), l'odierno deducente provvedeva a diffidare il RUP a dare seguito alle avanzate pretese (docc. nn. 7 e 8).

8. Anche detti inviti cadevano nel nulla, non ricevendo alcuna risposta ad opera dell'Amministrazione interessata.

9. Da ultimo, in data 04.02.2022, veniva data pubblicazione sul sito dedicato all'elenco dei vincitori con l'indicazione dell'Amministrazione di assegnazione tenendo conto delle preferenze espresse; il dott. Di Marzio è stato assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (doc. n. 9).

10. Con ricorso notificato in data 15 febbraio 2022, l'odierno deducente ha impugnato dinanzi a codesto On.le Tribunale amministrativo la graduatoria finale di merito e le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice (ancorché non conosciute), affermando che il giudizio espresso dai commissari in ordine ai titoli posseduti e l'attribuzione per essi del minore punteggio complessivo pari a 5,5 configuravano un sicuro pregiudizio in suo danno - costituito dall'avergli impedito di collocarsi in posizione peggiore in graduatoria- senz'altro meritevole di venire rimosso.

11. Nelle more, la Commissione RIPAM ha dato riscontro - seppur tardivamente- alla prefata istanza di accesso avanzata dal Dott. Di Marzio, trasmettendo, in data 16 febbraio 2022 (e dunque successivamente alla proposizione del gravame), il verbale della Commissione n. 13 del 20 ottobre 2021 e la scheda contenente i punteggi assegnati al ricorrente per i titoli dichiarati.

12. Anche detti provvedimenti sono stati impugnati dinanzi all'intestato Tribunale amministrativo mediante atto di motivi aggiunti notificato in data 08.03.2022, con cui veniva sostanzialmente ribadita l'illegittimità dei giudizi espressi dalla Commissione avuto particolare riguardo alle abilitazioni possedute.

13. Ciononostante l'Amministrazione, con decreto direttoriale del 25.03.2022, n. 517, ha disposto la nomina nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero della Cultura nel profilo professionale di Funzionario amministrativo, Terza Area funzionale, dei candidati vincitori utilmente collocatisi nella graduatoria finale della procedura *de qua*, con assegnazione *“presso le sedi di servizio esplicitate nell'Allegato n. 2 del presente provvedimento, tenuto conto dell'ordine di merito da ciascuno conseguito in graduatoria, dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse”* (doc. n. 23); allegato 2 successivamente sostituito con quello approvato con decreto del 30.03.2022, n. 539, di rettifica del primo (doc. n. 25).

Per quel che qui interessa, al ricorrente Di Marzio è stata assegnata la sede di Teramo, presso l'Archivio di Stato, nonostante

egli avesse espresso preferenza per la sede di Chieti (doc. n. 26), cui invece sono stati destinati il Dott. Vincenzo La Notte e il Dott. Emanuele Cavallini.

14. I provvedimenti da ultimo assunti contribuiscono a radicare il pregiudizio sofferto e già lamentato dal ricorrente; cosicché sussiste certamente l'interesse del Dott. Di Marzio a procedere alla loro precipua impugnativa, in virtù delle censure che di seguito si illustrano in

DIRITTO

Come noto è accaduto che al termine della procedura concorsuale indetta con bando pubblicato sulla G.U. n. 50 del 30 giugno 2020, l'Amministrazione competente ha proceduto, sulla base delle preferenze espresse dai candidati utilmente collocatisi nella graduatoria finale pubblicata in data 17.12.2021, alla nomina del personale non dirigenziale nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo.

In particolare, per quel che qui interessa, la nomina dei candidati vincitori da impiegarsi presso il Ministero della Cultura è avvenuta con decreto direttoriale del 25.03.2022, n. 517 (poi rettificato in parte dal decreto direttoriale del 30.03.2022, n. 539), con cui si è altresì proceduto all'assegnazione degli stessi presso le sedi di servizio esplicitate nell'Allegato 2 al provvedimento, avvenuta tenendo conto dell'ordine di merito da ciascuno conseguito nella graduatoria finale, dei posti disponibili e delle preferenze espresse.

Nell'ambito della Regione Abruzzo, il Dott. Di Marzio è stato destinato alla sede di Teramo - Archivio di Stato, mentre presso la sede di Chieti - Direzione regionale Musei Abruzzo (ossia quella indicata dal ricorrente come "preferita" - doc. n. 26) hanno preso servizio i Dott.ri La Notte Vincenzo e Cavallini Emanuele; si è altresì provveduto alla stipula dei relativi contratti individuali di lavoro.

È certo che l'accoglimento del gravame importerebbe una modifica della graduatoria finale ed una nuova redistribuzione delle

sedi di servizio, che vedrebbe il ricorrente certamente preferito nell'assegnazione della sede di Chieti.

Ed infatti:

- il Dott. La Notte è risultato n. 454 nella graduatoria finale con un punteggio pari a 32,375;

- il Dott. Cavallini si è invece collocato al n. 841 con un punteggio pari a 31,5.

Orbene, in caso di accoglimento della domanda formulata dal Dott. Di Marzio nella presente sede, quest'ultimo arriverebbe a totalizzare un punteggio finale pari a 32,375, superiore a quello conseguito dal Dott. Cavallini e pari a quello ottenuto dal Dott. La Notte, con conseguente sua assunzione presso la sede della Direzione regionale Musei d'Abruzzo di Chieti.

È evidente dunque che i vizi inficianti gli atti della procedura concorsuale, già oggetto di censura mediante il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti, finiscono per infirmare ed invalidare anche i provvedimenti da ultimo impugnati, ossia i decreti direttoriali n. 517 del 25.03.2022 e n. 539 del 30.03.2022, ed i relativi allegati, nella parte in cui assegnano i controinteressati da ultimo individuati alla sede periferica del Ministero della Cultura in Chieti (indicata dal ricorrente come "preferita" - v. doc. n. 26).

Appare dunque irrefragabile la necessità sia di impugnare -per le medesime ragioni già portate all'attenzione dell'intestato Collegio- i suddetti decreti direttoriale, sia di integrare il contraddittorio anche nei riguardi dei Dott.ri La Notte e Cavallini; a tal fine, si ritrascrivono di seguito i motivi di censura formulati con il ricorso introduttivo e con il primo l'atto di motivi aggiunti:

"TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO

Sede di Roma

Ricorso con domanda cautelare collegiale ex artt. 29 e 116 c.p.a.

per: il Dott. Matteo DI MARZIO, nato a Chieti (CH) in data 16.04.1986 (C.F. DMRMTT86D16C632P), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Rulli del Foro di Pescara (C.F. RLLLSN76A54G482V), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali al numero di fax

085/9434456 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata avvalessandrarulli@puntopec.it, eleggendo domicilio presso il suddetto domicilio digitale, in virtù di procura in calce al presente atto,

-ricorrente-

contro: - la Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in persona del Funzionario Responsabile p.t., patrocinata ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in persona del Ministro e Responsabile p.t., patrocinato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., patrocinato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- il Ministero dell'Economia e Finanze, in persona del Ministro p.t., patrocinato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-resistenti-

e nei confronti: della Dott.ssa Angela Alice Stimolo (C.F. STMNLL70L68M088H), posizionatasi al n. 501 della graduatoria finale di merito,

-controinteressata-

per l'annullamento, previa l'adozione di idonea

misura cautelare,

- della graduatoria finale di merito del Concorso Unico Funzionari amministrativi, per n. 2736 posti, indetto dalla Commissione RIPAM, di cui al bando pubblicato sulla G.U. n. 50/2020, successivamente rettificato, pubblicata sul sito internet "riqualificazione.formez.it" in data 17 dicembre 2021 e successivamente sulla G.U. n. 10 del 04.02.2022;

- dei punteggi e delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice in ordine ai titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente, non conosciuti;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto;

nonché

per l'annullamento

del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso avanzata dal ricorrente in data 19.12.2021 con contestuale ordine all'Amministrazione competente a rilasciare in giudizio i documenti richiesti.

Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad essa ricorrente, in virtù dell'articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

FATTO

1. La Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), con bando pubblicato sulla G.U. n. 50 del 30.6.2020, ha indetto un concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura di 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse Amministrazioni, tra cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro (doc. n. 1).

Tra i requisiti di ammissione, il bando prescriveva, all'art. 2, il "possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale".

2. La procedura concorsuale -inizialmente- contava di una prova preselettiva (da esperirsi in caso di numero di domande superiore a due volte il numero dei posti disponibili), di una prova selettiva scritta, di una prova orale e della valutazione dei titoli, da condursi secondo le modalità di cui all'art. 9 del bando.

In particolare, la predetta disposizione stabiliva che "i titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo sei punti) e altri titoli (massimo quattro punti)".

I criteri di calcolo erano stati così individuati:

A) per i Titoli di Studio:

- 1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra quelli utili ai fini dell'ammissione al concorso;

- ulteriori 0,5 punti in caso di lode;

- 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;

- 0,25 punti per ogni laurea ulteriore.

B) per gli altri Titoli (massimo 4 punti):

- 3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso in oggetto;

- 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale in concorso.

Alla Commissione era riservato il compito di stilare la graduatoria di merito finale sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nelle singole prove.

3. Il ricorrente, Dott. Di Marzio Matteo, presentava domanda di partecipazione per via telematica compilando l'apposito modulo elettronico, come disposto dall'art. 4 del bando (doc. n. 2).

4. Successivamente la Commissione RIPAM, con delibera pubblicata sulla G.U. n. 60 del 30.07.2021, rettificava il bando apportando una serie di modifiche, tra cui l'elevazione del numero di posti disponibili (da 2.133 a 2.736) e la soppressione della prova preselettiva ed orale (doc. n. 3); nulla veniva mutato in ordine ai criteri di valutazione e ai punteggi relativi ai titoli, che rimanevano pertanto quelli già codificati dall'originario art. 9 del bando.

5. Terminata la procedura, in data 17.12.2021, veniva pubblicata sul sito internet "riqualificazione.formez.it" la graduatoria finale di merito, che vedeva il Dott. Di Marzio tra i vincitori del concorso, in posizione n. 901, con un punteggio complessivo pari a 31,375, di cui punti 25,875 per la prova scritta e punti 5,5 per i titoli; detta graduatoria veniva poi pubblicata anche sulla G.U. n. 10 del 04.02.2022 (doc. n. 4).

6. Tuttavia, ritenendo di essere stato ingiustamente pregiudicato da una valutazione dei titoli deteriore rispetto a quella effettivamente conseguibile, l'odierno deducente avanzava:

- in data 17.12.2021 istanza di autotutela, chiedendo il riesame della propria posizione nel senso di attribuire al medesimo punti 2,5 per i titoli di studio e punti 4 per gli altri titoli, per un totale pari a 6,5 in luogo dei 5,5 accordati (doc. n. 5);

- in data 19.12.2021 istanza di accesso mediante compilazione dell'apposito modulo, per prendere visione della "scheda/provvedimento" di valutazione dei propri titoli (doc. n. 6).

7. Nessuna delle suddette richieste veniva riscontrata dalle amministrazioni competenti, sicché, con due diverse missive (la prima del 19.01.2022, a firma dell'Avv. Vincenzo Larizza, e la seconda del 22.01.2022), l'odierno deducente provvedeva a diffidare il RUP a dare seguito alle avanzate pretese (doc. nn. 7 e 8).

8. Anche detti inviti cadevano nel nulla, non ricevendo alcuna risposta ad opera dell'Amministrazione interessata.

9. Da ultimo, in data 04.02.2022, veniva data pubblicazione sul sito dedicato all'elenco dei vincitori con l'indicazione dell'Amministrazione di assegnazione tenendo conto delle preferenze espresse; il dott. Di Marzio è stato assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (doc. n. 9).

10. Il giudizio espresso dai commissari in ordine ai titoli posseduti e l'attribuzione del minore punteggio pari a 5,5 hanno configurato un sicuro pregiudizio ai danni del ricorrente, impedendo al medesimo di collocarsi in posizione peggiore in graduatoria, così da consentirgli di essere preferito nella scelta della collocazione finale presso le sedi dei vari Enti.

Sicché, rinvenendosi nella fattispecie indubbi profili di illegittimità, il Dott. Di Marzio ha certamente interesse ad impugnare le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice nonché la graduatoria finale di merito al fine di conseguire il loro annullamento, previa l'adozione di idonea domanda cautelare, in virtù delle seguenti ragioni in

DIRITTO

1. Violazione del principio di buon andamento e degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 9 e 12 del Bando. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria, difetto e/o carenza di motivazione, irragionevolezza, errore sui presupposti, ingiustizia manifesta.

1.1. Si è detto nelle premesse che, con bando pubblicato sulla G.U. n. 50 del 30.06.2020, la Commissione RIPAM ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel

profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (tra cui Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Cultura), secondo le ripartizioni di cui all'art. 1 (doc. n. 1).

Ai fini dell'ammissione, era richiesto il possesso "di uno dei titoli di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale" (art. 2 doc. n. 1).

Detto bando è stato successivamente modificato con delibera pubblicata sulla G.U. n. 60 del 30.07.2021, che ha previsto -tra le altre cose- un aumento dei posti a concorso fino a 2.736 (doc. n. 3).

La procedura concorsuale contava di una prova scritta e di una prova orale (successivamente soppressa), nonché della valutazione dei titoli.

A tal riguardo, l'art. 9 del bando (che sul punto non è stato oggetto di rettifica) stabiliva quanto appresso:

"4. I titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo sei punti) e altri titoli (massimo quattro punti). ...

5. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo:

a) Titoli di studio fino ad un massimo di sei punti, secondo i seguenti criteri:

1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra quelli utili ai fini dell'ammissione al concorso;

ulteriori 0,5 punti in caso di lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente;

0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;

0,25 punti per ogni laurea ulteriore ...

... omissis ...

b) altri titoli, fino ad un massimo di quattro punti, secondo i seguenti criteri:

3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per

l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando.

... omissis ...

7. La commissione esaminatrice stila la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta ... e del punteggio attribuito ai sensi del comma 4 dell'art. 9, dando separata evidenza ai titoli spendibili per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le finalità di cui al medesimo art. 9, comma 4, del presente bando.

8. La graduatoria finale di merito è trasmessa dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM" (doc. n. 1).

Il Dott. Di Marzio ha presentato dunque domanda di ammissione, dichiarando -per quanto qui di interesse- di possedere:

a) quale titolo di studi, laurea specialistica in Scienze dell'economia, corso 064/S (equiparata ai sensi del D.M. 509/1999), conseguita in data 20.03.2010 presso l'Università degli Studi "G. D'annunzio" di Chieti-Pescara, con votazione 110/110 con lode (docc. nn. 10 e 11);

b) quali altri titoli, le seguenti abilitazioni all'esercizio della professione attinenti al profilo professionale in concorso (funzionario amministrativo), ossia:

- abilitazione Dottori commercialisti dal 24.02.2014 (doc. n. 12);

- abilitazione Consulente del lavoro dal 22.10.2010 (doc. n. 13);

- abilitazione Revisore legale dal 14.04.2017 (doc. n. 14).

Orbene, a fronte di quanto sopra, il ricorrente (rientrato comunque tra gli idonei vincitori, con un punteggio di 31,375, collocandosi così al n. 901 della graduatoria finale) avrebbe dovuto comunque conseguire per i titoli un punteggio complessivo pari a 6,5, superiore dunque rispetto a quello conferito dalla Commissione, pari a 5,5.

Ed infatti, facendo puntuale applicazione dei criteri definiti dal richiamato art. 9 del bando, emerge irrefragabilmente l'erroneità del giudizio e del punteggio assegnato a riguardo dai commissari, per non aver adeguatamente vagliato tutti i titoli posseduti dal candidato.

Ma spieghiamo meglio il perché.

1.2. *Esaminando in prima battuta i titoli di studio riportati dal Dott. Di Marzio (docc. n. 10 e 11), deve ritenersi che per essi quest'ultimo avrebbe dovuto conseguire un punteggio totale pari a 2,5 punti, così composto:*

- 1,5 punti per il voto di laurea di 110 su 110 (rif. primo sotto-criterio sub. a) dell'art. 9 del bando);

- 0,5 punti per la lode (rif. secondo sotto-criterio sub. a) dell'art. 9 del bando);

- 0,5 punti trattandosi di laurea specialistica quale proseguimento della laurea triennale in Scienze dell'Economia (percorso di laurea con ciclo 3+2) (rif. terzo sotto-criterio sub. a) dell'art. 9 del bando).

1.3. *Relativamente agli altri titoli, invece, al ricorrente avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio massimo previsto, ossia 4 punti, essendo il medesimo in possesso di ben tre abilitazioni (v. docc. nn. 12-14), tutte attinenti al profilo professionale in concorso (ossia funzionario amministrativo da impiegarsi in vari Enti, tra cui Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello sviluppo economico).*

Dalla somma dei punteggi così correttamente individuati, il dott. Di Marzio avrebbe dovuto ottenere un punteggio finale per i titoli pari a 6,5 e non quello deteriore assegnatogli pari a 5,5, con conseguente raggiungimento del punteggio finale pari a 32,375 (v. graduatoria doc. n. 4).

1.4. *La circostanza non è di poco conto, in quanto dall'esatta valutazione dei titoli e dall'attribuzione di un punteggio maggiore, sarebbe derivato un collocamento peggiore del candidato nella graduatoria di merito, la cui posizione, anziché essere la n. 901, sarebbe stata ricompresa tra il n. 432 e il n. 454 (range entro il quale sono posti i candidati che hanno parimenti conseguito il punteggio di 32,375), ponendosi così in testa ad altri 447 candidati, tra cui la stessa controinteressata (classificatasi al n. 501).*

L'avanzamento all'interno della graduatoria non è fine a sé stesso, ma consente ai candidati meglio collocatisi di essere preferiti nella scelta dell'Ente e della sede di destinazione: valga a tal riguardo quanto disposto dall'art. 12 del bando, secondo cui "I candidati vincitori, a cui è data comunicazione dell'esito del concorso e dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dalle amministrazioni interessate, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria" (doc. n. 1).

Non solo; a ciò aggiungasi che, avvenendo l'assunzione dei vincitori in maniera compatibile "ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni" (art. 12 doc. n. 1), appare logico che un miglior posizionamento del candidato in graduatoria gli consentirebbe

di avere maggiori chance di venire assunto nell'immediato, ovvero anche in caso di sopravvenuto decremento delle risorse disponibili, dovendosi ritenere che in simili ipotesi l'Amministrazione rinunci a reclutare coloro che occupano la parte bassa della graduatoria.

Tanto è sufficiente non solamente ai fini della riprova di un interesse a ricorrere in capo dell'odierno deducente, ma altresì per confermare la piena meritevolezza e fondatezza delle pretese quivi avanzate, stante la sicura rinvenibilità nella qual specie di un vizio valutativo inficiante l'operato pubblico, idoneo a pregiudicare le legittime aspettative del privato.

1.5. Preme da ultimo evidenziare che il ricorrente, mosso da un evidente intento collaborativo e di deflazionamento del contenzioso, aveva già portato dette questioni all'attenzione dell'Amministrazione procedente mediante istanza di autotutela del 17.12.2021 (doc. n. 5) alla quale nulla è seguito nonostante il successivo sollecito trasmesso in data 19.01.2022 con nota a firma dell'Avv. Larizza (doc. n. 7).

Il che è significativo di un disinteresse mostrato dal soggetto pubblico per la situazione del ricorrente, nonostante la piana conferenza e plausibilità delle argomentazioni condotte.

Detto atteggiamento rende ancora più biasimevole quanto occorso nella vicenda in rassegna, aggravando ulteriormente il pregiudizio subito dallo stesso ricorrente che, dunque, è meritevole di venire rimediato.

2. Sotto altro profilo, violazione del principio di buon andamento e degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 9 del Bando. Violazione del principio di trasparenza. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria, difetto e/o carenza di motivazione, irragionevolezza, errore sui presupposti, ingiustizia manifesta.

I giudizi e i punteggi espressi dalla Commissione esaminatrice nell'ambito della procedura concorsuale de qua sono illegittimi anche sotto diverso profilo.

Ed infatti è stata unicamente pubblicata la graduatoria finale di merito, che consta di una griglia divisa in colonne, riportanti il numero di collocamento, il nominativo dei candidati, il punteggio della prova scritta, il punteggio dei titoli, il punteggio complessivo.

Nel dettaglio, per il ricorrente si ha la seguente tabella:

N. graduatoria	Cognome	Nome	Punteggio prova scritta	Punteggio Titoli	Punteggio complessivo	Punteggio Titoli Spendibili MITE
901	Di Marzio	Matteo	25,875	5,5	31,375	0

Orbene, dalla suddetta griglia non è in alcun modo possibile comprendere il ragionamento logico-giuridico sotteso alla valutazione condotta dalla Commissione giudicatrice avuto particolare riguardo ai titoli; neppure sono state pubblicate sulla pagina web dedicata al concorso i verbali delle sedute della Commissione ovvero altro documento in grado di ricostruire l'iter all'uopo seguito.

Non solo; all'interno della macro voce dei "Titoli" neppure vi è stata suddivisione in base ai "titoli di Studio" e "altri titoli" sebbene l'art. 9 del bando prescriveva per ciascuna di dette categorie dei sotto-criteri di calcolo differenti e peculiari: ed infatti, proprio il diverso trattamento accordato e previsto dalla lex specialis per ciascuna di esse avrebbe dovuto convincere la Commissione ad evidenziare in maniera separata i punteggi assegnati per ognuna.

Invero, la Commissione avrebbe dovuto:

1) separare i punti dei "Titoli di Studio" (criterio sub. a, art. 9 del bando) da quelli degli "altri titoli" (criterio sub. b, art. 9 del bando);

2) con riguardo al criterio sub. a), specificare i punteggi assegnati per ogni singola sotto-voce (votazione, conseguimento della lode, laurea specialistica, ecc.);

3) con riferimento al criterio sub. b), distinguere le abilitazioni attinenti al profilo professionale in concorso da quelle non attinenti, e procedere poi alla conseguente votazione di ognuna.

Ciò non solamente sarebbe stato rispondente ai principi di trasparenza e di imparzialità dell'operato pubblico, ma avrebbe altresì consentito ai candidati di comprendere effettivamente (e non sulla base di astratte ipotesi) la valutazione che si cela dietro al voto numerico complessivamente ottenuto, anche ai fini di un più pregnante sindacato ad opera dell'Autorità giudiziaria.

Al contrario, la mancanza di qualsivoglia spiegazione rende davvero inaccessibile la ratio alla base al voto numerico di fatto assegnato globalmente all'intera categoria dei "titoli" senza le dovute distinzioni, il quale -per soddisfare ex se l'onere motivazionale incombente sulla Commissione

valutatrice- presuppone comunque una chiarezza imprescindibile dei parametri di riferimento applicati, nella qual specie in nessun modo rinvenibile.

Sull'argomento, il Supremo Consesso amministrativo, in una vicenda simile, ha affermato che "L'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato".

L'orientamento prevalente della giurisprudenza del Consiglio di Stato ritiene che sia sufficiente l'indicazione del solo voto numerico, purché siano predeterminati i criteri di giudizio (Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2019, n. 2775). Nel caso in cui, però, l'amministrazione si è auto-vincolata al rispetto di una determinata griglia di valutazione, non è sufficiente che in relazione a ciascuna voce venga inserito un mero punteggio numerico, occorre indicare le ragioni dell'attribuzione di tale voto. Questo Consiglio ha già affermato che, in presenza di una griglia valutativa, "se la commissione si limita ad indicare, accanto alla "grande voce" un voto complessivo numerico il candidato non riesce a comprendere i motivi per i quali si è pervenuto a quel risultato" (Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 2015, n. 2119). Ciò soprattutto con riferimento a concorsi, come quello in esame, che si basano sulla valutazione dei soli titoli, che, nella specie, sono riferiti soltanto a due candidate" (Cons. Stato, sez. VI, 10.05.2021, n. 3647).

Anche nel presente caso dal mero voto numerico espresso complessivamente sui "titoli" non è possibile cogliere lo sviluppo logico del ragionamento giuridico seguito dai commissari per addivenire alla sua individuazione, atteso che per detta macro voce il bando prevedeva due sotto-criteri che la Commissione era comunque chiamata a ponderare singolarmente, attribuendo -nell'ambito di ciascuno- ulteriori precipui sottopunteggi [es. Titolo di studio (max. 6 punti) di cui: voto di laurea (1,5 punti), conseguimento della lode (0,5 punti), ecc.; Altri Titoli (maxi 4 punti): abilitazione attinente o meno (3 o 1 punti), ecc.)].

Insomma non vi è corrispondenza tra prescrizioni del bando e griglia di valutazione!

D'altronde proprio la non intelligibilità del punteggio dei titoli riportato in graduatoria, data dall'essere stato espresso come valore unico e omnicomprendivo di più elementi, aveva portato il ricorrente ad avanzare in

data 19.12.2021 apposta istanza di accesso per l'acquisizione delle schede di valutazione (doc. n. 6); richiesta tuttavia rimasta priva di riscontro.

In definitiva, essendo del tutto impossibile comprendere dalla lettura soltanto del punteggio numerico totale assegnato in corrispondenza della macro voce "Titoli" i motivi dell'attribuzione del punteggio stesso, la relativa valutazione svolta dalla commissione si appalesa illegittima.

Anche rispetto a detta censura il gravame è fondato.

3. Domanda cautelare.

Il ricorrente ha necessità di formulare espressa domanda di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, ovvero di adozione di idonea misura cautelare.

Le predette istanze risultano fondate, quanto al *fumus boni juris*, sui gravi e rilevanti motivi di censura sin qui esposti.

Quanto al *periculum in mora*, sussiste nella specie anche la certezza di un grave pregiudizio che possa derivare dal ritardo e nelle more della decisione sul merito, che impone l'adozione urgente delle invocate misure interinali, considerato che l'Amministrazione ha già pubblicato l'elenco dei vincitori con l'indicazione degli Enti cui sono stati assegnati tenendo conto delle preferenze espresse (doc. n. 9), alla quale conseguirà la stipula del contratto individuale di lavoro, in ossequio alla previsione di cui all'art. 12 del bando.

Più di recente il Ministero della Cultura, al quale è stato assegnato il Dott. Di Marzio, ha trasmesso in data 11.02.2022 apposita comunicazione chiedendo la trasmissione -entro e non oltre il 21.02.2022- della formale accettazione della nomina con contestuale "indicazione, secondo l'ordine di preferenza, della sede di assegnazione cui si desidera essere destinati, con esclusivo riguardo alle sedi indicate nel file allegato", precisando al contempo che "L'assegnazione avverrà sulla base dell'ordine di merito conseguito in graduatoria, tenuto conto dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse in ordine di priorità. La mancata indicazione dell'ordine di preferenza della sede di assegnazione determinerà l'assegnazione dell'ufficio presso una delle sedi di servizio rimaste disponibili a seguito della scelta degli altri candidati" (doc. n. 15).

Il trascorrere del tempo, unito alla perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati, finiscono quindi per aggravare irrefragabilmente la posizione dell'odierno comparente, il quale vedrà coloro che attualmente lo

precedono in graduatoria preferiti nel prendere servizio presso la specifica sede di destinazione cui egli ambiva, atteso che -come evidenziato- le scelte sono compiute dall'Amministrazione proprio sulla base dell'ordine di graduatoria (art. 12, comma 1, bando e doc. n. 15).

La necessità, dunque, di un provvedimento cautelare è palmare, atteggiandosi la sua concessione a strumento più idoneo per assicurare la fruttuosità del giudizio di merito, al contempo rappresentando un'occasione unica per una rideterminazione della volontà dell'Autorità competente alla luce dei fondati motivi di ricorso (c.d. remand).

Si chiede, pertanto, che l'adito Collegio voglia disporre idonee misure cautelari provvisorie, in termini di un riesame ovvero anche mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito; diversamente, le tutele accordate dall'ordinamento al ricorrente risulterebbero fortemente snaturate.

* * *

4. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e dei principi di pubblicità, trasparenza e di buona amministrazione. Violazione del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 13 del bando. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

Il presente ricorso è altresì proposto per conseguire l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso avanzata dal Dott. Di Marzio in data 19.12.2021 (doc. n. 6), successivamente sollecitata con nota del 22.01.2022 (doc. n. 8), non rinvenendosi peraltro ragioni ostative al suo accoglimento.

Ed infatti detta istanza era unicamente volta ad acquisire documenti riferibili allo stesso ricorrente, avendo ad oggetto "Scheda/provvedimento di valutazione dei titoli, ai sensi dell'art. 9 del bando di concorso pubblico per la copertura di 2736 posti di personale non dirigenziale ..., dell'idoneo vincitore Matteo Di Marzio" (doc. n. 6), senza alcuna interferenza con possibili posizioni di controinteresse.

Chiara era anche la motivazione sottesa alla predetta istanza, ossia quella di verificare la correttezza del punteggio assegnato poiché "il richiedente reputa che la commissione abbia errato, per difetto, nella attribuzione del punteggio e necessita, pertanto, di avere accesso alla propria valutazione al fine di verificare analiticamente il punteggio, posto che lo stesso è stato esposto in graduatoria solo come valore omnicomprendivo" (doc. n. 6).

Insomma il ricorrente, partecipante al concorso e posizionatosi al n. 901 della graduatoria finale, aveva certamente la legittimazione e l'interesse a prendere visione delle schede di valutazione dei propri titoli eventualmente compilate dalla Commissione esaminatrice all'evidente scopo di accertare la correttezza dei giudizi espressi alla luce della lex specialis.

Peraltro era lo stesso bando all'art. 13 a riconoscere ai candidati la possibilità di "esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale" (doc. n. 1).

Come noto, il generale e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, in tema di interesse all'accesso, afferma che in virtù dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241/90, va garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, senza che da parte dell'Amministrazione possa legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l'interessato intenda intraprendere; sicché, sotto tale profilo, è sufficiente che l'istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse che ricollegli comunque la domanda d'accesso ai documenti richiesti (cfr., ex multis, Cons. di Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4286; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 29 agosto 2014, n. 1458).

Ai sensi del citato art. 24, quindi, l'accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale; pertanto, l'interesse all'accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza, plausibilità o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso e quindi la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante.

A tal proposito, è rilevante l'intervenuto irrobustimento del diritto di accesso per effetto del principio, di portata assolutamente generale, recato dall'art. 1, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, secondo il quale "la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo

delle risorse pubbliche” e “la trasparenza (...omissis...) concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino” (sul punto, si veda Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2016, n. 4067).

In definitiva, alla luce di quanto sopra, e in considerazione altresì del fatto che con la disciplina vigente, e da ultimo con il D.lgs. n. 33/2013, si è inteso ancora di più assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni concernenti l’attività delle PP.AA., così da dare piena attuazione al principio democratico, nonché ai principi costituzionali e informatori del diritto amministrativo, il silenzio serbato dall’Ente sull’istanza di accesso trasmessa dal ricorrente è assolutamente illegittimo e merita di essere stigmatizzato.

P.Q.M.

si chiede che l’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso, e previa l’adozione di idonee misure cautelari, anche in termini di un riesame ovvero ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a., voglia:

1) pronunciare l’annullamento:

- della graduatoria finale di merito del Concorso Unico Funzionari amministrativi per n. 2736 posti, indetto dalla Commissione RIPAM, di cui al bando pubblicato sulla G.U. n. 50/2020, successivamente rettificato, pubblicata sul sito internet “riqualificazione.formez.it” in data 17 dicembre 2021 e successivamente sulla G.U. n. 10 del 4.02.2022;

- dei punteggi e delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice in ordine ai titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente, non conosciuti;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto;

2) e, per l’effetto, condannare l’Amministrazione a riconsiderare i punteggi assegnati al ricorrente in virtù di quanto esposto in narrativa, con conseguente rettifica della graduatoria finale di merito e collocamento del dott. Di Marzio in posizione peggiore rispetto a quella attualmente occupata;

3) annullare il silenzio-rigetto serbato dall'Amministrazione in relazione all'istanza di accesso trasmessa dal Dott. Di Marzio in data 19.12.2021, e conseguentemente

4) dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere copia della documentazione richiesta, con condanna dell'Amministrazione competente al rilascio dei documenti richiesti con istanza di accesso del 19 dicembre 2021.

Si chiede sin da ora di essere autorizzati ad effettuare la notifica del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami, risultando l'adempimento difficile -se non impossibile- sia per il numero di persone da chiamare in giudizio che per la difficoltà a reperire i loro dati di identificazione (non riportati nella graduatoria).

Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad essa ricorrente, in virtù dell'articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che se ne dichiara antistatario.

Si producono atti e documenti, come da separato indice.

Si dichiara ai fini delle comunicazioni e notificazioni degli atti processuali il numero di fax 085/9434456 e l'indirizzo di posta elettronica certificata avvalessandrarulli@puntopec.it

Si dichiara che per il presente ricorso è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta trattandosi di pubblico impiego, pari a € 325,00.

Pescara/Roma, lì 15 febbraio 2022

Avv. Alessandra Rulli"

* * *

"TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO

Sede di Roma

Sezione Quarta

N. 1700/2022 R.G.

Atto di motivi aggiunti con domanda cautelare collegiale

per: il Dott. Matteo DI MARZIO, nato a Chieti (CH) in data 16.04.1986 (C.F. DMRMTT86D16C632P), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Rulli del Foro di Pescara (C.F. RLLLSN76A54G482V), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali al numero di fax 085/9434456 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata

avvalessandrarulli@puntopec.it, eleggendo domicilio presso il suddetto domicilio digitale, in virtù di procura in calce al presente atto,

-ricorrente-

contro: - la Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in persona del Funzionario Responsabile p.t., patrocinata ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in persona del Ministro e Responsabile p.t., patrocinato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- la FORMEZ PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A. (C.F. 80048080636), in persona del Responsabile p.t., patrocinata ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-resistenti-

e nei confronti: della Dott.ssa Angela Alice Stimolo (C.F. STMNLL70L68M088H), posizionatasi al n. 501 della graduatoria finale di merito,

-controinteressata-

* * *

A) al ricorso proposto:

per l'annullamento, previa l'adozione di idonea
misura cautelare,

- della graduatoria finale di merito del Concorso Unico Funzionari amministrativi, per n. 2736 posti, indetto dalla Commissione RIPAM, di cui al bando pubblicato sulla G.U. n. 50/2020, successivamente rettificato, pubblicata sul sito internet "riqualificazione.formez.it" in data 17 dicembre 2021 e successivamente sulla G.U. n. 10 del 04.02.2022;

- dei punteggi e delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice in ordine ai titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente, non conosciuti;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto;

nonché
per l'annullamento

del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso avanzata dal ricorrente in data 19.12.2021 con contestuale ordine all'Amministrazione competente a rilasciare in giudizio i documenti richiesti.

* * *

B) atto di motivi aggiunti che si propone:

per l'annullamento, previa l'adozione di idonea

misura cautelare,

- dei punteggi e delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice in ordine ai titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente, come anche riportati nella scheda conosciuta a seguito dell'accesso agli atti concesso dall'Amministrazione in data 16 febbraio 2022;

- della graduatoria finale di merito del Concorso Unico Funzionari amministrativi, per n. 2736 posti, indetto dalla Commissione RIPAM, di cui al bando pubblicato sulla G.U. n. 50/2020, successivamente rettificato, pubblicata sul sito internet "riqualificazione.formez.it" in data 17 dicembre 2021 e successivamente sulla G.U. n. 10 del 04.02.2022, già impugnata con il ricorso introduttivo;

- dell'elenco dei vincitori con l'indicazione delle Amministrazioni cui sono stati assegnati, pubblicato sul sito "riqualificazione.formez.it" in data 04 febbraio 2022;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto,

nonché per la condanna

dell'Amministrazione a rivalutare la domanda del ricorrente alla luce dei motivi di cui in narrativa;

ovvero,

in caso di accoglimento del motivo sub. 3),

per l'annullamento

- del verbale della Commissione d'esame del bando di concorso n. 13 del 20.10.2021, conosciuto a seguito dell'accesso agli atti concesso dall'Amministrazione in data 16 febbraio 2022;

- dei punteggi e delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice in ordine ai titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente, come anche riportati nella scheda conosciuta a seguito dell'accesso agli atti concesso dall'Amministrazione in data 16 febbraio 2022;

- della graduatoria finale di merito del Concorso Unico Funzionari amministrativi, per n. 2736 posti, indetto dalla Commissione RIPAM, di cui al bando pubblicato sulla G.U. n. 50/2020, successivamente rettificato, pubblicata sul sito internet "riqualificazione.formez.it" in data 17 dicembre 2021 e successivamente sulla G.U. n. 10 del 04.02.2022, già impugnata con il ricorso introduttivo;

- dell'elenco dei vincitori con l'indicazione delle Amministrazioni cui sono stati assegnati, pubblicato sul sito "riqualificazione.formez.it" in data 04 febbraio 2022;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto,

e, per l'effetto,

per l'annullamento della precipua sequenza procedimentale afferente alla disamina dei titoli e la condanna dell'Amministrazione a ripetere le operazioni di determinazione dei criteri di giudizio e di valutazione dei titoli nel rispetto dei principi esposti in narrativa.

Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad essa ricorrente, in virtù dell'articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

FATTO

1. La Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), con bando pubblicato sulla G.U. n. 50 del 30.6.2020, ha indetto un concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura di 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse Amministrazioni, tra cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro (doc. n. 1).

Tra i requisiti di ammissione, il bando prescriveva, all'art. 2, il "possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale".

2. La procedura concorsuale -inizialmente- contava di una prova preselettiva (da esperirsi in caso di numero di domande superiore a due volte il numero dei posti disponibili), di una prova selettiva scritta, di una prova

orale e della valutazione dei titoli, da condursi secondo le modalità di cui all'art. 9 del bando.

In particolare, la predetta disposizione stabiliva che “i titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo sei punti) e altri titoli (massimo quattro punti)”.

I criteri di calcolo erano stati così individuati:

A) per i Titoli di Studio:

- 1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra quelli utili ai fini dell'ammissione al concorso;

- ulteriori 0,5 punti in caso di lode;

- 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;

- 0,25 punti per ogni laurea ulteriore.

B) per gli altri Titoli (massimo 4 punti):

- 3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso in oggetto;

- 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale in concorso.

Alla Commissione era riservato il compito di stilare la graduatoria di merito finale sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nelle singole prove.

3. *Il ricorrente, Dott. Di Marzio Matteo, presentava domanda di partecipazione per via telematica compilando l'apposito modulo elettronico, come disposto dall'art. 4 del bando (doc. n. 2).*

4. *Successivamente la Commissione RIPAM, con delibera pubblicata sulla G.U. n. 60 del 30.07.2021, rettificava il bando apportando una serie di modifiche, tra cui l'elevazione del numero di posti disponibili (da 2.133 a 2.736) e la soppressione della prova preselettiva ed orale (doc. n. 3); nulla veniva mutato in ordine ai criteri di valutazione e ai punteggi relativi ai titoli, che rimanevano pertanto quelli già codificati dall'originario art. 9 del bando.*

5. *Terminata la procedura, in data 17.12.2021, veniva pubblicata sul sito internet “riqualificazione.formez.it” la graduatoria finale di merito, che vedeva il Dott. Di Marzio tra i vincitori del concorso, in posizione n. 901, con*

un punteggio complessivo pari a 31,375, di cui punti 25,875 per la prova scritta e punti 5,5 per i titoli; detta graduatoria veniva poi pubblicata anche sulla G.U. n. 10 del 04.02.2022 (doc. n. 4).

6. Tuttavia, ritenendo di essere stato ingiustamente pregiudicato da una valutazione dei titoli deteriore rispetto a quella effettivamente conseguibile, l'odierno deducente avanzava:

- in data 17.12.2021 istanza di autotutela, chiedendo il riesame della propria posizione nel senso di attribuire al medesimo punti 2,5 per i titoli di studio e punti 4 per gli altri titoli, per un totale pari a 6,5 in luogo dei 5,5 accordati (doc. n. 5);

- in data 19.12.2021 istanza di accesso mediante compilazione dell'apposito modulo, per prendere visione della "scheda/provvedimento" di valutazione dei propri titoli (doc. n. 6).

7. Nessuna delle suddette richieste veniva riscontrata dalle amministrazioni competenti, sicché, con due diverse missive (la prima del 19.01.2022, a firma dell'Avv. Vincenzo Larizza, e la seconda del 22.01.2022), l'odierno deducente provvedeva a diffidare il RUP a dare seguito alle avanzate pretese (docc. nn. 7 e 8).

8. Anche detti inviti cadevano nel nulla, non ricevendo alcuna risposta ad opera dell'Amministrazione interessata.

9. Da ultimo, in data 04.02.2022, veniva data pubblicazione sul sito dedicato all'elenco dei vincitori con l'indicazione dell'Amministrazione di assegnazione tenendo conto delle preferenze espresse; il dott. Di Marzio è stato assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (doc. n. 9).

10. Con ricorso notificato in data 15 febbraio 2022, l'odierno deducente ha impugnato dinanzi a codesto On.le Tribunale amministrativo la graduatoria finale di merito e le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice (ancorché non conosciute), affermando che il giudizio espresso dai commissari in ordine ai titoli posseduti e l'attribuzione per essi del minore punteggio complessivo pari a 5,5 configuravano un sicuro pregiudizio in suo danno -costituito dall'avergli impedito di collocarsi in posizione peggiore in graduatoria- senz'altro meritevole di venire rimosso.

11. Nelle more, la Commissione RIPAM ha dato riscontro -seppur tardivamente- alla prefata istanza di accesso avanzata dal Dott. Di Marzio, trasmettendo, in data 16 febbraio 2022 (e dunque successivamente alla

proposizione del gravame), il verbale della Commissione n. 13 del 20 ottobre 2021 e la scheda contenente i punteggi assegnati al ricorrente per i titoli dichiarati.

12. Invero, dalla disamina della suddetta documentazione, emerge con ancor più evidenza l'illegittimità delle operazioni di valutazione condotte dalla Commissione giudicatrice; cosicché sussiste certamente l'interesse del Dott. Di Marzio a procedere alla loro precipua impugnativa, anche al fine di ulteriormente corroborare le censure già formulate con il ricorso introduttivo, le quali appaiono vieppiù fondate alla luce delle seguenti ulteriori ragioni in

DIRITTO

1. Violazione del principio di buon andamento e degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 9 e 12 del Bando. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria, difetto e/o carenza di motivazione, irragionevolezza, errore sui presupposti, ingiustizia manifesta.

1.1. Si è detto nelle premesse che solamente in data 16 febbraio 2022, a termini oramai scaduti e successivamente alla notifica del ricorso introduttivo, l'Amministrazione competente ha provveduto a trasmettere al candidato i documenti oggetto dell'istanza di accesso presentata dal medesimo in data 19.12.2021.

In particolare la Commissione RIPAM ha rimesso all'istante, a mezzo pec, il verbale di riunione della Commissione giudicatrice del 20 ottobre 2021, n. 13, e la scheda di valutazione dei titoli del candidato.

Invero dalla disamina dei ridetti documenti appare ancor più irrefragabile l'erroneità del punteggio accordato al Dott. Di Marzio, collocatosi nell'ambito della graduatoria finale di merito alla posizione n. 901, avuto particolare riguardo agli "altri titoli", ossia le abilitazioni dallo stesso dichiarate.

Ma procediamo con ordine.

1.2. Come ormai noto, con bando pubblicato sulla G.U. n. 50 del 30.06.2020, la Commissione RIPAM ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare dell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (tra cui Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'Economia e delle

Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Cultura), secondo le ripartizioni di cui all'art. 1 (doc. n. 1).

La procedura concorsuale contava di una prova scritta e di una la prova orale (successivamente soppressa), nonché della valutazione dei titoli.

A tal riguardo, l'art. 9 del bando (che sul punto non è stato oggetto di rettifica) stabiliva quanto appresso:

“4. I titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo sei punti) e altri titoli (massimo quattro punti). ...

5. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo:

a) Titoli di studio fino ad un massimo di sei punti, secondo i seguenti criteri:

1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra quelli utili ai fini dell'ammissione al concorso;

ulteriori 0,5 punti in caso di lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente;

0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;

0,25 punti per ogni laurea ulteriore ...

... omissis ...

b) altri titoli, fino ad un massimo di quattro punti, secondo i seguenti criteri:

3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando.

... omissis ...

7. La commissione esaminatrice stila la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta ... e del punteggio attribuito ai sensi del comma 4 dell'art. 9, dando separata evidenza ai titoli spendibili per il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare per le finalità di cui al medesimo art. 9, comma 4, del presente bando.

8. La graduatoria finale di merito è trasmessa dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM” (doc. n. 1).

Il Dott. Di Marzio, come potuto appurare solamente all’esito del condotto accesso, ha effettivamente conseguito:

1) punti 2,5 per i titoli di studio, di cui 1,5 punti per il voto di laurea di 110 su 110 (rif. primo sotto-criterio sub. a) dell’art. 9 del bando); 0,5 punti per la lode (rif. secondo sotto-criterio sub. a) dell’art. 9 del bando); 0,5 punti trattandosi di laurea specialistica quale proseguimento della laurea triennale in Scienze dell’Economia (percorso di laurea con ciclo 3+2) (rif. terzo sotto-criterio sub. a) dell’art. 9 del bando).

Sicché la ricostruzione e la lettura prospettate dalla scrivente difesa nell’ambito del ricorso introduttivo (pagg. 7 e 8) sono risultate corrette e veritiere, avendo esse trovato condivisione nell’operato pubblico ed effettivo riscontro negli atti procedurali;

2) punti 3 per gli altri titoli, ossia per le abilitazioni.

Detto punteggio, tuttavia, non può che essere stigmatizzato in quanto, come già paventato nel ricorso introduttivo, il Dott. Di Marzio risulta essere in possesso di ben tre abilitazioni senz’altro valide per l’esercizio della professione in concorso (funzionario amministrativo), ossia:

- abilitazione Dottori commercialisti dal 24.02.2014 (doc. n. 12);*
- abilitazione Consulente del lavoro dal 22.10.2010 (doc. n. 13);*
- abilitazione Revisore legale dal 14.04.2017 (doc. n. 14).*

Per l’effetto, a fronte di ben tre abilitazioni, la Commissione avrebbe dovuto attribuire al ricorrente il punteggio massimo di 4 (e non il più basso punteggio di 3); e ciò:

a) sia se avesse ritenuto le stesse tutte attinenti al profilo professionale in concorso (ossia funzionario amministrativo da impiegarsi in vari Enti, tra cui Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello sviluppo economico), così valorizzando integralmente la posizione dello stesso;

b) sia qualora avesse avuto dubbi di pertinenza su almeno una di esse (ed allora in questo caso avrebbe dovuto assegnare 3 punti per le abilitazioni attinenti ed 1 punto per quella valutata come non attinente, per un totale comunque di 4 punti).

1.3. Più in particolare, con riferimento all'ipotesi sub a), la Commissione, decidendo di riconoscere al candidato per detto aspetto il punteggio totale pari a 3 (senza neppure specificare come sia addivenuta ad esso), ha di fatto deciso di non prendere in esame tutte le abilitazioni dichiarate dal medesimo, certamente congruenti con la figura professionale a bando.

Così facendo l'Amministrazione ha di fatto stabilito di limitare il proprio apprezzamento ad una sola abilitazione "attinente" per candidato (presunzione questa che invero trova conforto nelle difese di controparte, avendo quest'ultima sostenuto -in maniera del tutto illegittima, atteggiandosi cioè a motivazione postuma, introdotta per la prima volta in sede giudiziale- che "dal momento che erano già stati attribuiti 3 punti per il possesso dell'abilitazione di dottore commercialista, non è stato attribuito alcun punteggio per quello di revisore legale e di consulente del lavoro, in quanto anch'esse rientranti ... tra le abilitazioni 'attinenti' al profilo professionale di cui al bando", pag. 3 memoria Avvocatura del 28.02.2022).

E ciò in spregio allo stesso art. 9 cit., che non circoscriveva affatto il numero ovvero la tipologia delle abilitazioni "attinenti" da prendere in esame, ponendo come unico criterio selettivo la loro inerenza al profilo professionale in concorso.

In altri termini, la *lex specialis* non precludeva affatto una valutazione sincrona di più abilitazioni "attinenti" ad opera della Commissione, la quale, dunque, ben avrebbe potuto e dovuto valorizzare tutti i titoli posseduti dal candidato.

L'aver diversamente disposto non solo ha costituito un'arbitraria iniziativa della Commissione, contrastante con la lettera del bando, ma si è tradotta in un'irragionevole ed assurda determinazione: ed infatti, in tal modo, i candidati più meritevoli (poiché in possesso di più abilitazioni attinenti, come il ricorrente) si sono visti attribuire un punteggio inferiore (pari a 3) rispetto invece a chi, ad esempio, aveva dichiarato di avere una abilitazione attinente di "dottore commercialista" (punti 3) e una non attinente di "ingegnere" (1 punto, per un totale di 4).

Non solo; a seguire il ragionamento di parte avversa (per come prospettato anche nella memoria difensiva del 28 febbraio 2022) si finirebbe per disapplicare l'art. 9 del bando, che riconosce per gli "altri titoli" fino ad un massimo di 4 punti, attribuibili così solamente a coloro che hanno dichiarato

due titoli in totale (uno attinente ed uno non attinente), a dispetto invece di quei candidati che, nonostante possiedano migliori qualifiche (come il Dott. Di Marzio, titolare di ben tre abilitazioni attinenti), non potrebbero affatto aspirare al massimo del punteggio.

Ne discende tutta l'incongruenza e l'irragionevolezza del giudizio ripotato, essendo questo piuttosto espressione di un immotivato disconoscimento ad opera della Commissione dei titoli acquisiti dal ricorrente e dunque di un'applicazione distorta della *lex specialis*.

1.3.1. La contraddittorietà dell'operato pubblico è ancor più evidente alla luce dei chiarimenti di cui al verbale n. 13 del 20.10.2021.

Ed infatti si legge nel predetto verbale quanto segue:

“Relativamente al punto ‘b) altri titoli, fino ad un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri: 3 punti per l’abilitazione all’esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per l’abilitazione all’esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando’ La Commissione d’esame stabilisce di ritenere ‘attinente’ l’abilitazione alla professione forense e l’abilitazione alla professione di dottore commercialista, nonché quella di revisore contabile, ‘non attinente’ le abilitazioni riconducibili ad ambiti diversi da quelli di cui al punto precedente e che prevedano quale titolo di accesso, secondo l’attuale ordinamento professionale, una laurea ed il superamento di esame di abilitazione per l’esercizio della professione ...” (doc. n. 17).

Visto quanto sopra, i commissari, allora, avrebbero dovuto riconoscere al Dott. Di Marzio il punteggio massimo pari a 4 in quanto l’abilitazione alla professione di dottore commercialista (doc. n. 12) e l’abilitazione di revisore legale dei conti (doc. n. 14) erano stante ritenute entrambe “attinenti”; sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto prendere atto del possesso ad opera del candidato di plurimi titoli, tutti attinenti, in tal modo “premiandolo” rispetto a chi ne disponeva in misura inferiore.

Si rammenta che il bando non stabiliva in alcun modo che per ciascun candidato dovesse essere valutata una sola abilitazione “attinente”; di guisa che nulla impediva alla Commissione di vagliare la sussistenza di più titoli dalla stessa espressamente qualificati come “attinenti”.

1.4. Per quanto concerne l’ipotesi sub b), ovvero qualora si volesse prendere per buona la tesi avversaria e sostenere, per assurdo, l’esistenza di

un vincolo in merito, del tipo che si poteva prendere in considerazione una sola abilitazione “attinente” per candidato, il Dott. Di Marzio avrebbe comunque avuto diritto al punteggio massimo di 4, così calcolato:

- punti 3 per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista (doc. n. 12), come in effetti è accaduto per stessa ammissione di controparte;

- punti 1 per l’abilitazione a consulente del lavoro, trattandosi di titolo “non attinente” (secondo l’esegesi fornita dalla Commissione nella seduta del 20.10.2021), riconducibile ad ambiti diversi rispetto a quelli “attinenti”, conseguito in virtù del possesso di un titolo di laurea e del superamento di un esame di abilitazione (nel qual caso, esame sostenuto nella sessione 2009 presso la Direzione Regionale del Lavoro di L’Aquila - doc. n. 13).

Nessun valore dirimente avrebbe potuto assumere la qualificazione operata dal Dott. Di Marzio in sede di compilazione della domanda di partecipazione, dove lo stesso ha inquadrato anche l’abilitazione a consulente del lavoro tra i titoli “attinenti”: ed infatti trattasi di valutazione condotta allorquando non vi era ancora stata la specificazione ad opera dei commissari del concetto di “attinenza” (specificazione peraltro neppure resa nota ai candidati, atteso che il verbale n. 13 del 20 ottobre 2021 non è mai stato oggetto di pubblicazione).

D’altronde la stessa Amministrazione, in altre similari occasioni, ha dimostrato di trascurare l’inquadramento dei titoli posto da taluni candidati: il riferimento è proprio all’abilitazione da consulente del lavoro, definita nelle relative domande di partecipazione come titolo “attinente”, ma vagliata dalla Commissione come “non attinente”, con attribuzione di 1 punto (rif., per quanto informalmente noto, e salvo errori, a Fontana Roberto, Iodice Fabio, Esposito Marco, collocatisi rispettivamente al n. 19987, 6023 e 4181 nella graduatoria finale del 17.12.2021, e dunque tutti dopo il ricorrente).

Orbene, a fronte di tutto quanto sopra, emerge irrefragabilmente l’erroneità del giudizio e del punteggio assegnato a riguardo dai commissari, per non aver adeguatamente e correttamente vagliato tutti i titoli posseduti dal Dott. Di Marzio; peraltro -in assenza di un espresso giudizio in merito- neppure è possibile conoscere le motivazioni che hanno convinto la Commissione ad escludere qualsivoglia rilevanza all’abilitazione a consulente del lavoro, atteso peraltro che in altri identici casi il suddetto organo non ha mancato di riconoscere per detto titolo 1 punto.

Il che si traduce indubbiamente in un sicuro vizio di illegittimità dell'operato pubblico sia sul piano motivazionale ed istruttorio, sia sul piano dell'irragionevolezza e della disparità di trattamento.

1.5. Le evidenziate circostanze non sono di poco conto, in quanto -come già osservato nel ricorso introduttivo- dall'esatta valutazione dei titoli e dall'attribuzione di un punteggio maggiore, sarebbe derivato un collocamento peggiore del candidato nella graduatoria di merito, la cui posizione, anziché essere la n. 901, sarebbe stata ricompresa tra il n. 432 e il n. 454 (range entro il quale sono posti i candidati che hanno parimenti conseguito il punteggio di 32,375), ponendosi così in testa ad altri 447 candidati, tra cui la stessa controinteressata (classificatasi al n. 501).

L'avanzamento all'interno della graduatoria non è fine a sé stesso, ma consente ai candidati meglio collocatisi di essere preferiti nella scelta dell'Ente e della sede (centrale o periferica) di destinazione: valga a tal riguardo quanto disposto dall'art. 12 del bando, secondo cui "I candidati vincitori, a cui è data comunicazione dell'esito del concorso e dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dalle amministrazioni interessate, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria" (doc. n. 1).

Non solo; a ciò aggiungasi che, avvenendo l'assunzione dei vincitori in maniera compatibile "ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni" (art. 12 doc. n. 1), appare logico che un miglior posizionamento del candidato in graduatoria gli consentirebbe di avere maggiori chance di venire assunto nell'immediato, ovvero anche in caso di sopravvenuto decremento delle risorse disponibili, dovendosi ritenere che in simili ipotesi l'Amministrazione rinunci a reclutare coloro che occupano la parte bassa della graduatoria.

Tanto è sufficiente non solamente ai fini della riprova di un interesse a ricorrere in capo dell'odierno deducente, ma altresì per confermare la piena meritevolezza e fondatezza delle pretese quivi avanzate, stante la sicura rinvenibilità nella qual specie di un vizio valutativo inficiante l'operato pubblico, idoneo a pregiudicare le legittime aspettative del privato.

2. Sotto altro profilo, violazione del principio di buon andamento e degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 9 del Bando. Violazione del principio di trasparenza. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di

istruttoria, difetto e/o carenza di motivazione, irragionevolezza, errore sui presupposti, ingiustizia manifesta.

I giudizi e i punteggi espressi dalla Commissione esaminatrice riferitamente alle abilitazioni, così come evincibili dalla scheda trasmessa in data 16 febbraio 2022 all'esito dell'accesso agli atti, sono illegittimi anche sotto diverso profilo.

2.1. *Ed infatti, la griglia di valutazione del candidato riporta -per detto criterio- unicamente il punteggio finale pari a 3, non essendo presenti nelle colonne "Abilitazione attinente" e "Abilitazione non attinente" alcun coefficiente numerico (doc. n. 18).*

Nel dettaglio, per le abilitazioni del ricorrente, si ha la seguente tabella (estratta dal doc. n.18):

<i>Abilitazione non attinente</i>	<i>Abilitazione attinente</i>	<i>TOTALE ABILITAZIONI (max 4 punti)</i>
		<i>3</i>

Ordunque, dalla suddetta griglia non è in alcun modo possibile comprendere il ragionamento logico-giuridico sotteso alla valutazione condotta dalla Commissione giudicatrice, poiché nessun giudizio singolo è stato espresso per ciascuno dei due criteri previsti.

E ciò sebbene l'art. 9 del bando prescriveva, per gli "altri titoli", dei sotto-criteri di calcolo differenti e peculiari, e cioè:

"3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando".

Invero, la Commissione avrebbe dovuto non accorpare il punteggio dei titoli oggetto di valutazione, per un totale di 3 punti, bensì distinguere le abilitazioni attinenti al profilo professionale in concorso da quelle non attinenti e procedere poi alla conseguente separata votazione.

Solo così poteva effettivamente trovare giustificazione il punteggio complessivamente assegnato, il quale sarebbe dovuto risultare dalla sommatoria dei singoli voti delle due sotto-categorie.

Ciò non solamente sarebbe stato rispondente ai principi di trasparenza e di imparzialità dell'operato pubblico, ma avrebbe altresì consentito ai candidati di comprendere effettivamente (e non sulla base di astratte ipotesi) la valutazione che si cela dietro al voto numerico complessivamente ottenuto per le abilitazioni, anche ai fini di un più pregnante sindacato ad opera dell'Autorità giudiziaria.

Al contrario, la rinvenibilità del solo punteggio totale, unita alla mancanza di qualsivoglia espressa spiegazione (specie in ordine al peso attribuito alle singole abilitazioni, nonché al giudizio di attinenza riservato, nella specie, all'abilitazione a consulente del lavoro) rendono davvero inaccessibile la ratio alla base del punteggio assegnato globalmente al ricorrente per "gli altri titoli".

2.2. *Sull'argomento, il Supremo Consesso amministrativo, in una vicenda simile, ha affermato che "Nel caso in cui, però, l'amministrazione si è auto-vincolata al rispetto di una determinata griglia di valutazione, non è sufficiente che in relazione a ciascuna voce venga inserito un mero punteggio numerico, occorre indicare le ragioni dell'attribuzione di tale voto. Questo Consiglio ha già affermato che, in presenza di una griglia valutativa, "se la commissione si limita ad indicare, accanto alla "grande voce" un voto complessivo numerico il candidato non riesce a comprendere i motivi per i quali si è pervenuto a quel risultato" (Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 2015, n. 2119). Ciò soprattutto con riferimento a concorsi, come quello in esame, che si basano sulla valutazione dei soli titoli, che, nella specie, sono riferiti soltanto a due candidate" (Cons. Stato, sez. VI, 10.05.2021, n. 3647; conf. T.A.R. Puglia, Bari, n. 631/2014).*

Anche nel presente caso il mero voto numerico espresso complessivamente alle abilitazioni non è sufficiente, avendo piuttosto la Commissione dovuto "scomporlo" in relazione a ciascuno dei criteri fissati dal bando, ossia "abilitazioni attinenti" e "abilitazioni non attinenti"; al contrario, i commissari si sono astenuti dal riportare, nelle rispettive colonne (che difatti appaiono "vuote"), il punteggio delle abilitazioni attinenti e di quelle non attinenti.

Il fatto che la griglia di valutazione espressamente contemplava le due predette sotto-voci costituisce riprova che era certamente preteso dai commissari procedere ad una loro separata votazione.

L'aver diversamente operato non solamente ha configurato una violazione della lex specialis, ma ha altresì impedito di cogliere lo sviluppo logico del ragionamento giuridico seguito dai commissari per addivenire all'individuazione del voto totale pari a 3.

In definitiva, l'onere motivazionale incombente sulla Commissione valutatrice appare nella specie non soddisfatto, poiché la stessa:

- ha mancato di rappresentare quali titoli sono stati effettivamente valutati;

- ha ommesso di enunciare le ragioni per cui avrebbe ritenuto non meritevoli di considerazione talune abilitazioni pur dichiarate del candidato;

- non ha espresso un punteggio separato per le due categorie individuate ("Abilitazioni attinenti" e "Abilitazioni non attinenti"), essendosi limitata a dichiarare unicamente il punteggio totale.

Anche rispetto a detta censura il gravame è fondato.

3. Violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost.; violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994. Violazione della lex specialis, del principio di trasparenza, imparzialità e di non discriminazione. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione, difetto e/o carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Lo stesso verbale del 20 ottobre 2021, n. 13, conosciuto solamente all'esito dell'accesso agli atti autorizzato dall'Amministrazione dopo la scadenza dei termini e la notifica del ricorso introduttivo, ossia solamente in data 16 febbraio 2022, si presta a venire censurato sotto diversi profili.

Come sopra riportato, i commissari, nella suddetta seduta, si sono occupati di definire la voce di cui al comma 5, punto b), dell'art. 9 del bando.

Si legge nel verbale che "Relativamente al punto 'b) altri titoli, fino ad un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri: 3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando' La Commissione d'esame stabilisce di ritenere 'attinente' l'abilitazione alla professione forense e l'abilitazione alla professione di dottore commercialista, nonché quella di revisore contabile, 'non attinente' le abilitazioni riconducibili ad ambiti diversi da quelli di cui al punto precedente e che prevedano quale titolo di accesso, secondo l'attuale ordinamento

professionale, una laurea ed il superamento di esame di abilitazione per l'esercizio della professione ...” (doc. n. 17).

3.1. *In primo luogo, si dà atto che non appaiono chiare le tempistiche con cui la Commissione ha provveduto a compiere i suoi adempimenti.*

Ed infatti, dal carteggio disponibile, si evince che la definizione dei sub-criteri di verifica è stata condotta solamente in data 20 ottobre 2021, in occasione della seduta n. 13 e, altresì, successivamente all'esperimento della prova scritta ad opera dei candidati.

Dal sito internet di Formez (doc. n. 19) è possibile desumere che:

1) le prove scritte si sono svolte dal 30 settembre all'8 ottobre 2021 (doc. n. 20); in particolare, secondo il calendario di convocazione, il Dott. Di Marzio avrebbe sostenuto la prova scritta in data 04 ottobre 2021 (v. all. 1 e all. 2, pag. 1, doc. n. 20);

2) in data 16 ottobre 2021 è stato pubblicato l'avviso rubricato “Esito prova scritta e modalità di dichiarazione titoli di precedenza e preferenza già dichiarati on line”, con cui si notiziavano i candidati che “Sulla piattaforma fomez.concorsismart.it è possibile accedere alla prova scritta sostenuta per il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato ...” (doc. n. 21);

3) in data 20 ottobre 2021, la Commissione ha proceduto alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di cui all'art. 9 del bando (verbale n. 13, doc. n. 17).

Or dunque, da quanto sopra, ed in assenza di altri elementi, risulta che le operazioni di dettaglio dei criteri di valutazione siano avvenute non solamente dopo la prima seduta, in spregio peraltro alla regola codificata all'art. 12, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 (ai sensi del quale “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte), ma soprattutto dopo la correzione della prova scritta.

A tal riguardo, la giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che “la previsione, di cui al citato art. 12, della fissazione dei criteri di valutazione nella prima riunione “pone l'accento sulla necessità della

determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti. È stata pertanto ritenuta legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la effettuazione di queste, purché prima della loro concreta valutazione", cioè "della effettiva correzione e valutazione delle prove scritte" (Cons. Stato, Sezione VI, n. 5947 cit.; Cons. Stato, Sezione V, 4 gennaio 2011, n. 8). Nel caso in esame, correttamente dunque si è proceduto a fissare i criteri per la valutazione dei titoli dopo lo svolgimento della prova scritta, ma prima della relativa correzione" (T.A.R. Lazio, Roma, n. 368/2017; conf. n. 4015/2021).

La circostanza -se confermata- non è di poco conto e travolgerebbe interamente le valutazioni sui titoli condotte dai commissari sulla base di criteri illegittimamente stabiliti.

Aggiungasi che l'assenza di altra documentazione, idonea a rappresentare la successione temporale ed il preciso momento in cui sono stati dettagliati i criteri di valutazione (che deve essere necessariamente antecedente rispetto all'apertura delle domande di partecipazione e alla conoscenza dei nominativi e dei titoli posseduti dai candidati), corrobora il sospetto dell'avvenuta inosservanza dei principi di imparzialità e non discriminazione sia in sede di definizione dei predetti criteri, sia in sede di giudizio delle istanze; aspetto questo certamente rilevante poiché "la semplice apertura delle buste dà luogo alla conoscenza potenziale del contenuto e, quindi, all'oggettiva ed astratta possibilità di influenzare la fissazione dei criteri" (Cons. Stato, sez. V, n. 6397/2009; conf. n. 4053/2011).

3.2. Proseguendo la disamina, si dà atto, in secondo luogo, che la specificazione condotta dalla Commissione sul concetto di "attinenza" delle abilitazioni si appalesa alquanto restrittiva, a fronte di una lettera del bando che assumeva quale parametro di riferimento unicamente "il profilo professionale del concorso", ossia quello di funzionario amministrativo da inserire all'intero di più Enti, anche molto differenti tra loro (dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle politiche agricole; dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti all'Ispettorato nazionale del lavoro; dal Ministero della Salute all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ovvero all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - art. 1 doc. n. 1).

La Commissione, invero, non ha affatto esternato il ragionamento logico-giuridico che l'ha convinta a considerare come "attinenti" solamente l'abilitazione alla professione forense, nonché l'abilitazione alla professione di dottore commercialista e quella di revisore contabile, sebbene il bando prendesse a riferimento l'intera tipologia dei profili professionali in concorso, da dislocare nelle varie PP.AA..

Detta scelta appare dunque oltremodo arbitraria e, in assenza di precipue spiegazioni a supporto, impedisce qualsivoglia sindacato circa la sua meritevolezza e condivisibilità; e ciò considerato peraltro che i predetti titoli, qualificati come "attinenti" in via esclusiva, non esauriscono affatto il novero delle abilitazioni che pure potevano essere inerenti con la figura in concorso.

Il riferimento è proprio all'abilitazione di consulente del lavoro (posseduta peraltro dal ricorrente), la quale si presta certamente all'ipotesi di specie: ed infatti detto professionista si occupa di risolvere problemi di inquadramento del personale, elabora paghe e contributi, gestisce le relazioni, comunicazioni e pratiche principalmente con i Centri per l'Impiego, la Direzione del Lavoro, l'INAIL, l'INPS e con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; di guisa che il prefato titolo ben poteva essere ritenuto attinente con la figura, ad esempio, di funzionario amministrativo presso il Ministero dell'Interno o l'Ispettorato nazionale del lavoro.

È certo dunque che la Commissione, nel definire l'ambito dei criteri di valutazione, ha travalicato i limiti del suo potere discrezionale, finendo per stravolgere i postulati fissati dall'art. 9 del bando, imprimendogli un significato eccessivamente circoscritto e per ciò solo discriminante e squalificante taluni candidati.

Anche sotto detto profilo, il ricorso è meritevole di accoglimento.

4. Domanda cautelare.

Il ricorrente ha necessità di formulare espressa domanda di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, ovvero di adozione di idonea misura cautelare.

Le predette istanze risultano fondate, quanto al fumus boni juris, sui gravi e rilevanti motivi di censura sin qui esposti.

Quanto al periculum in mora, l'urgenza nella definizione del presente gravame trova ragione nell'imminente presa di servizio dei candidati risultati vincitori, avendo l'Amministrazione già proceduto all'assegnazione dei Ministeri per ciascun candidato collocatosi in posizione utile in graduatoria

(doc. n. 9), cui conseguirà la stipula del contratto individuale di lavoro, in ossequio alla previsione di cui all'art. 12 del bando.

Il trascorrere del tempo, unito alla perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati, finiscono quindi per aggravare irrefragabilmente la posizione dell'odierno comparente, il quale vedrà coloro che attualmente lo precedono in graduatoria preferiti nel prendere servizio presso la specifica sede di destinazione (centrale o periferica) cui egli ambiva, atteso che -come evidenziato- le scelte sono compiute dall'Amministrazione proprio sulla base dell'ordine di graduatoria (art. 12, comma 1, bando e doc. n. 15).

La necessità, dunque, di un provvedimento cautelare è palmare, atteggiandosi la sua concessione a strumento più idoneo per assicurare la fruttuosità del giudizio di merito e per scongiurare l'onere di esperimento di ulteriori tutele in caso di nuove iniziative pregiudizievoli ad opera dell'Amministrazione nella definizione della procedura di assunzione, al contempo rappresentando un'occasione unica per una rideterminazione della volontà dell'Autorità competente alla luce dei fondati motivi di impugnazione (c.d. remand).

Si chiede, pertanto, che l'adito Collegio voglia disporre idonee misure cautelari provvisorie, in termini di un riesame ovvero anche mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito; diversamente, le tutele accordate dall'ordinamento al ricorrente risulterebbero fortemente snaturate.

P.Q.M.

si chiede che l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente atto di motivi aggiunti, unitamente al ricorso introduttivo, e previa l'adozione di idonee misure cautelari, anche in termini di un riesame ovvero ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a., voglia:

A) in caso di accoglimento dei motivi sub. 1) e 2) del presente atto di motivi aggiunti:

1) pronunciare l'annullamento:

- dei punteggi e delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice in ordine ai titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente, come anche riportati nella scheda conosciuta a seguito dell'accesso agli atti concesso dall'Amministrazione in data 16 febbraio 2022;

- della graduatoria finale di merito del Concorso Unico Funzionari amministrativi, per n. 2736 posti, indetto dalla Commissione RIPAM, di cui al bando pubblicato sulla G.U. n. 50/2020, successivamente rettificato,

pubblicata sul sito internet "riqualificazione.formez.it" in data 17 dicembre 2021 e successivamente sulla G.U. n. 10 del 04.02.2022, già impugnata con il ricorso introduttivo;

- dell'elenco dei vincitori con l'indicazione delle Amministrazioni cui sono stati assegnati, pubblicato sul sito "riqualificazione.formez.it" in data 04 febbraio 2022;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto;

2) e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione a riconsiderare i punteggi assegnati al ricorrente in virtù di quanto esposto in narrativa, con conseguente rettifica della graduatoria finale di merito e collocamento del dott. Di Marzio in posizione peggiore rispetto a quella attualmente occupata;

B) in caso di accoglimento del motivo sub. 3) del presente atto di motivi aggiunti:

3) pronunciare l'annullamento:

- del verbale della Commissione d'esame del bando di concorso n. 13 del 20.10.2021, conosciuto a seguito dell'accesso agli atti concesso dall'Amministrazione in data 16 febbraio 2022;

- dei punteggi e delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice in ordine ai titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente, come anche riportati nella scheda conosciuta a seguito dell'accesso agli atti concesso dall'Amministrazione in data 16 febbraio 2022;

- della graduatoria finale di merito del Concorso Unico Funzionari amministrativi, per n. 2736 posti, indetto dalla Commissione RIPAM, di cui al bando pubblicato sulla G.U. n. 50/2020, successivamente rettificato, pubblicata sul sito internet "riqualificazione.formez.it" in data 17 dicembre 2021 e successivamente sulla G.U. n. 10 del 04.02.2022, già impugnata con il ricorso introduttivo;

- dell'elenco dei vincitori con l'indicazione delle Amministrazioni cui sono stati assegnati, pubblicato sul sito "riqualificazione.formez.it" in data 04 febbraio 2022;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto;

e per l'effetto voglia,

4) annullare la precipua sequenza procedimentale afferente alla disamina dei titoli e condannare l'Amministrazione a ripetere le operazioni di

determinazione dei criteri di giudizio e di valutazione dei titoli nel rispetto dei principi esposti in narrativa.

Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad essa ricorrente, in virtù dell'articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che se ne dichiara antistatario.

Si producono atti e documenti, come da separato indice.

In via istruttoria, si chiede all'On.le Tribunale di voler ordinare all'Amministrazione competente l'esibizione dei seguenti documenti:

- le domande di partecipazione e le schede di valutazione dei titoli dei candidati Fontana Roberto, Iodice Fabio, Esposito Marco e comunque di tutti i candidati che hanno indicato come "attinente" l'abilitazione di consulente del lavoro;

- il calendario dei lavori ed i verbali ovvero gli atti della Commissione esaminatrice contenenti gli esiti della prova scritta ed attestanti il giorno in cui la relativa valutazione è avvenuta;

- i verbali ovvero gli atti attestanti il giorno dell'apertura ad opera dei commissari delle buste dei candidati e della conoscenza dei nominativi e dei titoli dei medesimi.

Si dichiara ai fini delle comunicazioni e notificazioni degli atti processuali il numero di fax 085/9434456 e l'indirizzo di posta elettronica certificata avvalessandrarulli@puntopec.it

Si dichiara che per il presente ricorso è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta trattandosi di pubblico impiego, pari a € 325,00.

Pescara/Roma, lì 08 marzo 2022

Avv. Alessandra Rulli"

** * **

Con il presente atto, si reiterano i motivi di censura sopra riproposti, certamente vevoli anche per i provvedimenti da ultimo impugnati, i quali risultano affetti da illegittimità derivata e, pertanto, meritevoli di caducazione nella parte in cui l'Amministrazione non ha accolto la preferenza espressa dal ricorrente, destinandolo in una sede diversa rispetto a quella di Chieti (CH) sulla base di un punteggio non legittimamente assegnato.

Invero, i decreti direttoriali qui gravati appaiono lesivi della posizione e degli interessi facenti capo al ricorrente per le ragioni riassunte di seguito in

DIRITTO

1. Violazione del principio di buon andamento e degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 9 e 12 del Bando. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria, difetto e/o carenza di motivazione, irragionevolezza, errore sui presupposti, ingiustizia manifesta: il Dott. Di Marzio ha impropriamente conseguito punti 3 per gli altri titoli, ossia per le abilitazioni.

Detto punteggio, tuttavia, non può che essere stigmatizzato in quanto, come già paventato nel ricorso introduttivo, il Dott. Di Marzio risulta essere in possesso di ben tre abilitazioni senz'altro valide per l'esercizio della professione in concorso (funzionario amministrativo), ossia:

- abilitazione Dottori commercialisti dal 24.02.2014 (doc. n. 12);
- abilitazione Consulente del lavoro dal 22.10.2010 (doc. n. 13);
- abilitazione Revisore legale dal 14.04.2017 (doc. n. 14).

Per l'effetto, a fronte di ben tre abilitazioni, la Commissione avrebbe dovuto attribuire al ricorrente il punteggio massimo di 4 (e non il più basso punteggio di 3); e ciò:

a) sia se avesse ritenuto le stesse tutte attinenti al profilo professionale in concorso (ossia funzionario amministrativo da impiegarsi in vari Enti, tra cui Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello sviluppo economico), così valorizzando integralmente la posizione dello stesso;

b) sia qualora avesse avuto dubbi di pertinenza su almeno una di esse (ed allora in questo caso avrebbe dovuto assegnare 3 punti per

le abilitazioni attinenti ed 1 punto per quella valutata come non attinente, per un totale comunque di 4 punti).

1.1. Più in particolare, con riferimento all'ipotesi sub a), la Commissione, decidendo di riconoscere al candidato per detto aspetto il punteggio totale pari a 3 (senza neppure specificare come sia addivenuta ad esso), ha di fatto deciso di non prendere in esame tutte le abilitazioni dichiarate dal medesimo, certamente congruenti con la figura professionale a bando.

Così facendo l'Amministrazione ha di fatto stabilito di limitare il proprio apprezzamento ad una sola abilitazione "attinente" per candidato (presunzione questa che invero trova conforto nelle difese di controparte, avendo quest'ultima sostenuto -in maniera del tutto illegittima, atteggiandosi cioè a motivazione postuma, introdotta per la prima volta in sede giudiziale- che *"dal momento che erano già stati attribuiti 3 punti per il possesso dell'abilitazione di dottore commercialista, non è stato attribuito alcun punteggio per quello di revisore legale e di consulente del lavoro, in quanto anch'esse rientranti ... tra le abilitazioni 'attinenti' al profilo professionale di cui al bando"*, pag. 3 memoria Avvocatura del 28.02.2022).

E ciò in spregio allo stesso art. 9 cit., che non circoscriveva affatto il numero ovvero la tipologia delle abilitazioni "attinenti" da prendere in esame, ponendo come unico criterio selettivo la loro inerenza al profilo professionale in concorso.

In altri termini, la *lex specialis* non precludeva affatto una valutazione sincrona di più abilitazioni "attinenti" ad opera della Commissione, la quale, dunque, ben avrebbe potuto e dovuto valorizzare tutti i titoli posseduti dal candidato.

L'aver diversamente disposto non solo ha costituito un'arbitraria iniziativa della Commissione, contrastante con la lettera del bando, ma si è tradotta in un'irragionevole ed assurda determinazione: ed infatti, in tal modo, i candidati più meritevoli (poiché in possesso di più abilitazioni attinenti, come il ricorrente) si sono visti attribuire un punteggio inferiore (pari a 3) rispetto invece a

chi, ad esempio, aveva dichiarato di avere una abilitazione attinente di “dottore commercialista” (punti 3) e una non attinente di “ingegnere” (1 punto, per un totale di 4).

Non solo; a seguire il ragionamento di parte avversa (per come prospettato anche nella memoria difensiva del 28 febbraio 2022) si finirebbe per disapplicare l’art. 9 del bando, che riconosce per gli “altri titoli” fino ad un massimo di 4 punti, attribuibili così solamente a coloro che hanno dichiarato due titoli in totale (uno attinente ed uno non attinente), a dispetto invece di quei candidati che, nonostante possiedano migliori qualifiche (come il Dott. Di Marzio, titolare di ben tre abilitazioni attinenti), non potrebbero affatto aspirare al massimo del punteggio.

Ne discende tutta l’incongruenza e l’irragionevolezza del giudizio ripotato, essendo questo piuttosto espressione di un immotivato disconoscimento ad opera della Commissione dei titoli acquisiti dal ricorrente e dunque di un’applicazione distorta della *lex specialis*.

La contraddittorietà dell’operato pubblico è ancor più evidente alla luce dei chiarimenti di cui al verbale n. 13 del 20.10.2021, dove si legge:

“... La Commissione d’esame stabilisce di ritenere ‘attinente’ l’abilitazione alla professione forense e l’abilitazione alla professione di dottore commercialista, nonché quella di revisore contabile, ‘non attinente’ le abilitazioni riconducibili ad ambiti diversi da quelli di cui al punto precedente e che prevedano quale titolo di accesso, secondo l’attuale ordinamento professionale, una laurea ed il superamento di esame di abilitazione per l’esercizio della professione ...” (doc. n. 17).

Visto quanto sopra, i commissari, allora, avrebbero dovuto riconoscere al Dott. Di Marzio il punteggio massimo pari a 4 in quanto l’abilitazione alla professione di dottore commercialista (doc. n. 12) e l’abilitazione di revisore legale dei conti (doc. n. 14) erano stante ritenute entrambe “attinenti”; sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto prendere atto del possesso ad opera del candidato di plurimi

titoli, tutti attinenti, in tal modo “premiandolo” rispetto a chi ne disponeva in misura inferiore.

1.2. Per quanto concerne l’ipotesi sub b), ovvero qualora si volesse prendere per buona la tesi avversaria e sostenere, per assurdo, l’esistenza di un vincolo in merito, del tipo che si poteva prendere in considerazione una sola abilitazione “attinente” per candidato, il Dott. Di Marzio avrebbe comunque avuto diritto al punteggio massimo di 4, così calcolato:

- punti 3 per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista (doc. n. 12), come in effetti è accaduto per stessa ammissione di controparte;

- punti 1 per l’abilitazione a consulente del lavoro, **per nulla vagliata** nonostante trattasi di titolo “non attinente” (anche secondo l’esegesi fornita dalla Commissione nella seduta del 20.10.2021).

Orbene, a fronte di tutto quanto sopra, emerge irrefragabilmente l’erroneità del giudizio e del punteggio assegnato a riguardo dai commissari, per non aver adeguatamente e correttamente vagliato tutti i titoli posseduti dal Dott. Di Marzio; peraltro -in assenza di un espresso giudizio in merito- neppure è possibile conoscere le motivazioni che hanno convinto la Commissione ad escludere qualsivoglia rilevanza all’abilitazione a consulente del lavoro, atteso peraltro che in altri identici casi il suddetto organo non ha mancato di riconoscere per detto titolo 1 punto.

Il che si traduce indubbiamente in un sicuro vizio di illegittimità dell’operato pubblico sia sul piano motivazionale ed istruttorio, sia sul piano dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento.

2. Sotto altro profilo, violazione del principio di buon andamento e degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell’art. 9 del Bando. Violazione del principio di trasparenza. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria, difetto e/o carenza di motivazione,

irragionevolezza, errore sui presupposti, ingiustizia manifesta: I

giudizi e i punteggi espressi dalla Commissione esaminatrice riferitamente alle abilitazioni, così come evincibili dalla scheda trasmessa in data 16 febbraio 2022 all'esito dell'accesso agli atti, sono illegittimi anche sotto diverso profilo.

Ed infatti, la griglia di valutazione del candidato riporta -per detto criterio- unicamente il punteggio finale pari a 3, non essendo presenti nelle colonne "Abilitazione attinente" e "Abilitazione non attinente" alcun coefficiente numerico (doc. n. 18).

Nel dettaglio, per le abilitazioni del ricorrente, si ha la seguente tabella (estratta dal doc. n.18):

Abilitazione non attinente	Abilitazione attinente	TOTALE ABILITAZIONI (max 4 punti)
		3

Ordunque, dalla suddetta griglia non è in alcun modo possibile comprendere il ragionamento logico-giuridico sotteso alla valutazione condotta dalla Commissione giudicatrice, poiché nessun giudizio singolo è stato espresso per ciascuno dei due criteri previsti.

E ciò sebbene l'art. 9 del bando prescriveva, per gli "altri titoli", dei sotto-criteri di calcolo differenti e peculiari, e cioè:

"3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando".

Invero, la Commissione avrebbe dovuto non accorpare il punteggio dei titoli oggetto di valutazione, per un totale di 3 punti, bensì distinguere le abilitazioni attinenti al profilo professionale in concorso da quelle non attinenti e procedere poi alla conseguente separata votazione.

Solo così poteva effettivamente trovare giustificazione il punteggio complessivamente assegnato, il quale sarebbe dovuto risultare dalla sommatoria dei singoli voti delle due sotto-categorie.

Ciò non solamente sarebbe stato rispondente ai principi di trasparenza e di imparzialità dell'operato pubblico, ma avrebbe altresì consentito ai candidati di comprendere effettivamente (e non sulla base di astratte ipotesi) la valutazione che si cela dietro al voto numerico complessivamente ottenuto per le abilitazioni, anche ai fini di un più pregnante sindacato ad opera dell'Autorità giudiziaria.

Al contrario, la rinvenibilità del solo punteggio totale, unita alla mancanza di qualsivoglia espressa spiegazione (specie in ordine al peso attribuito alle singole abilitazioni, nonché al giudizio di attinenza riservato, nella specie, all'abilitazione a consulente del lavoro) rendono davvero inaccessibile la ratio alla base del punteggio assegnato globalmente al ricorrente per "gli altri titoli".

Sull'argomento, il Supremo Consesso amministrativo, in una vicenda simile, ha affermato che *"Nel caso in cui, però, l'amministrazione si è auto-vincolata al rispetto di una determinata griglia di valutazione, non è sufficiente che in relazione a ciascuna voce venga inserito un mero punteggio numerico, occorre indicare le ragioni dell'attribuzione di tale voto. Questo Consiglio ha già affermato che, in presenza di una griglia valutativa, "se la commissione si limita ad indicare, accanto alla "grande voce" un voto complessivo numerico il candidato non riesce a comprendere i motivi per i quali si è pervenuto a quel risultato" (Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 2015, n. 2119). Ciò soprattutto con riferimento a concorsi, come quello in esame, che si basano sulla valutazione dei soli titoli, che, nella specie, sono riferiti soltanto a due candidate"* (Cons. Stato, sez. VI, 10.05.2021, n. 3647; conf. T.A.R. Puglia, Bari, n. 631/2014).

Anche nel presente caso il mero voto numerico espresso complessivamente alle abilitazioni non è sufficiente, avendo piuttosto la Commissione dovuto "scomporlo" in relazione a ciascuno dei criteri fissati dal bando, ossia "abilitazioni attinenti" e "abilitazioni non

attinenti”; al contrario, i commissari si sono astenuti dal riportare, nelle rispettive colonne (che difatti appaiono “vuote”), il punteggio delle abilitazioni attinenti e di quelle non attinenti.

Il fatto che la griglia di valutazione espressamente contemplava le due predette sotto-voci costituisce riprova che era certamente preteso dai commissari procedere ad una loro separata votazione.

L’aver diversamente operato non solamente ha configurato una violazione della *lex specialis*, ma ha altresì impedito di cogliere lo sviluppo logico del ragionamento giuridico seguito dai commissari per addivenire all’individuazione del voto totale pari a 3.

In definitiva, l’onere motivazionale incombente sulla Commissione valutatrice appare nella specie non soddisfatto, poiché la stessa:

- ha mancato di rappresentare quali titoli sono stati effettivamente valutati;
- ha omesso di enunciare le ragioni per cui avrebbe ritenuto non meritevoli di considerazione talune abilitazioni pur dichiarate del candidato;
- non ha espresso un punteggio separato per le due categorie individuate (“Abilitazioni attinenti” e “Abilitazioni non attinenti”), essendosi limitata a dichiarare unicamente il punteggio totale.

Anche rispetto a detta censura il gravame è fondato.

3. Violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost.; violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994. Violazione della *lex specialis*, del principio di trasparenza, imparzialità e di non discriminazione. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione, difetto e/o carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia manifesta: Lo stesso verbale del 20 ottobre 2021, n. 13, conosciuto solamente all’esito dell’accesso agli atti autorizzato dall’Amministrazione dopo la scadenza dei termini e la notifica del ricorso introduttivo, ossia solamente in data 16 febbraio 2022, si presta a venire censurato sotto diversi profili.

Come sopra riportato, i commissari, nella suddetta seduta, si sono occupati di definire la voce di cui al comma 5, punto b), dell'art. 9 del bando.

Si legge nel verbale che *“Relativamente al punto ‘b) altri titoli, fino ad un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri: 3 punti per l’abilitazione all’esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per l’abilitazione all’esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando’ La Commissione d’esame stabilisce di ritenere ‘attinente’ l’abilitazione alla professione forense e l’abilitazione alla professione di dottore commercialista, nonché quella di revisore contabile, ‘non attinente’ le abilitazioni riconducibili ad ambiti diversi da quelli di cui al punto precedente e che prevedano quale titolo di accesso, secondo l’attuale ordinamento professionale, una laurea ed il superamento di esame di abilitazione per l’esercizio della professione ...”* (doc. n. 17).

3.1. In primo luogo, si dà atto che non appaiono chiare le tempistiche con cui la Commissione ha provveduto a compiere i suoi adempimenti.

Ed infatti, dal carteggio disponibile, si evince che la definizione dei sub-criteri di verifica è stata condotta solamente in data 20 ottobre 2021, in occasione della seduta n. 13 e, altresì, successivamente all’esperimento della prova scritta ad opera dei candidati.

Dal sito internet di Formez (doc. n. 19) è possibile desumere che:

1) le prove scritte si sono svolte dal 30 settembre all’8 ottobre 2021 (doc. n. 20); in particolare, secondo il calendario di convocazione, il Dott. Di Marzio avrebbe sostenuto la prova scritta in data 04 ottobre 2021 (v. all. 1 e all. 2, pag. 1, doc. n. 20);

2) in data 16 ottobre 2021 è stato pubblicato l’avviso rubricato *“Esito prova scritta e modalità di dichiarazione titoli di precedenza e preferenza già dichiarati on line”*, con cui si notiziavano i candidati che *“Sulla piattaforma fomez.concorsismart.it è possibile accedere alla*

prova scritta sostenuta per il concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato ...” (doc. n. 21);

3) in data 20 ottobre 2021, la Commissione ha proceduto alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di cui all’art. 9 del bando (verbale n. 13, doc. n. 17).

Ordunque, da quanto sopra, ed in assenza di altri elementi, risulta che le operazioni di dettaglio dei criteri di valutazione siano avvenute non solamente dopo la prima seduta, in spregio peraltro alla regola codificata all’art. 12, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 (ai sensi del quale *“Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”*), ma soprattutto dopo la correzione della prova scritta.

A tal riguardo, la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che *“la previsione, di cui al citato art. 12, della fissazione dei criteri di valutazione nella prima riunione “pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti. È stata pertanto ritenuta legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la effettuazione di queste, purché prima della loro concreta valutazione”, cioè “della effettiva correzione e valutazione delle prove scritte” (Cons. Stato, Sezione VI, n. 5947 cit.; Cons. Stato, Sezione V, 4 gennaio 2011, n. 8). Nel caso in esame, correttamente dunque si è proceduto a fissare i criteri per la valutazione dei titoli dopo lo svolgimento della prova scritta, ma prima della relativa correzione” (T.A.R. Lazio, Roma, n. 368/2017; conf. n. 4015/2021).*

La circostanza -se confermata- non è di poco conto e travolgerebbe interamente le valutazioni sui titoli condotte dai commissari sulla base di criteri illegittimamente stabiliti.

Aggiungasi che l'assenza di altra documentazione, idonea a rappresentare la successione temporale ed il preciso momento in cui sono stati dettagliati i criteri di valutazione (che deve essere necessariamente antecedente rispetto all'apertura delle domande di partecipazione e alla conoscenza dei nominativi e dei titoli posseduti dai candidati), corrobora il sospetto dell'avvenuta inosservanza dei principi di imparzialità e non discriminazione sia in sede di definizione dei ridetti criteri, sia in sede di giudizio delle istanze; aspetto questo certamente rilevante poiché *“la semplice apertura delle buste dà luogo alla conoscenza potenziale del contenuto e, quindi, all'oggettiva ed astratta possibilità di influenzare la fissazione dei criteri”* (Cons. Stato, sez. V, n. 6397/2009; conf. n. 4053/2011).

3.2. Proseguendo la disamina, si dà atto, in secondo luogo, che la specificazione condotta dalla Commissione sul concetto di “attinenza” delle abilitazioni si appalesa alquanto restrittiva, a fronte di una lettera del bando che assumeva quale parametro di riferimento unicamente “il profilo professionale del concorso”, ossia quello di funzionario amministrativo da inserire all'intero di più Enti, anche molto differenti tra loro (dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle politiche agricole; dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti all'Ispettorato nazionale del lavoro; dal Ministero della Salute all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ovvero all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - art. 1 doc. n. 1).

La Commissione, invero, non ha affatto esternato il ragionamento logico-giuridico che l'ha convinta a considerare come “attinenti” solamente l'abilitazione alla professione forense, nonché l'abilitazione alla professione di dottore commercialista e quella di revisore contabile, sebbene il bando prendesse a riferimento l'intera tipologia dei profili professionali in concorso, da dislocare nelle varie PP.AA..

Detta scelta appare dunque oltremodo arbitraria e, in assenza di precipue spiegazioni a supporto, impedisce qualsivoglia sindacato circa la sua meritevolezza e condivisibilità; e ciò considerato peraltro che i predetti titoli, qualificati come “attinenti” in via esclusiva, non esauriscono affatto il novero delle abilitazioni che pure potevano essere inerenti con la figura in concorso.

Il riferimento è proprio all’abilitazione di consulente del lavoro (posseduta peraltro dal ricorrente), la quale si presta certamente all’ipotesi di specie: ed infatti detto professionista si occupa di risolvere problemi di inquadramento del personale, elabora paghe e contributi, gestisce le relazioni, comunicazioni e pratiche principalmente con i Centri per l’Impiego, la Direzione del Lavoro, l’INAIL, l’INPS e con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; di guisa che il prefato titolo ben poteva essere ritenuto attinente con la figura, ad esempio, di funzionario amministrativo presso il Ministero dell’Interno o l’Ispettorato nazionale del lavoro.

È certo dunque che la Commissione, nel definire l’ambito dei criteri di valutazione, ha travalicato i limiti del suo potere discrezionale, finendo per stravolgere i postulati fissati dall’art. 9 del bando, imprimendogli un significato eccessivamente circoscritto e per ciò solo discriminante e squalificante taluni candidati.

Anche sotto detto profilo, il gravame è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

si chiede che l’On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente atto di motivi aggiunti, unitamente al ricorso introduttivo ed al primo atto di motivi aggiunti, voglia:

1) pronunciare l’annullamento *in parte qua*:

- del decreto direttoriale del 25 marzo 2022, n. 517, con cui è stata disposta la nomina nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero della Cultura, nel profilo professionale di funzionario amministrativo, di n. 291 unità di personale risultato vincitore utilmente collocato nella graduatoria finale di merito di cui al

concorso pubblico indetto con bando pubblicato sulla G.U. n. 50 del 30.06.2020, con assegnazione ai candidati delle sedi di servizio esplicitate nell'allegato 2 in virtù dell'ordine di merito da ciascuno conseguito in graduatoria, dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse, nonché dei relativi allegati;

- della circolare del 25.03.2022, n. 76, avente ad oggetto *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III ... - Decreto direttoriale 25 marzo 2022, rep. n. 517 - Inquadramento nei ruoli del MiC, Area III, posizione economica F1”*;

- del decreto direttoriale del 30 marzo 2022, n. 539, di rettifica ed integrazione del decreto direttoriale n. 517/2022, con cui si è proceduto alla modifica delle assegnazioni disposte alla luce della verifica della documentazione rimessa all'Ente e alla sostituzione dell'allegato 2 del suddetto provvedimento n. 517/2022, nonché dei relativi allegati;

- della circolare del 30.03.2022, n. 79, avente ad oggetto *“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III ... - Decreto direttoriale 30 marzo 2022, rep. n. 539 - Inquadramento nei ruoli del MiC, Area III, posizione economica F1”*;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto.

2) previa rettifica della graduatoria finale di merito, dichiarare l'invalidità, la nullità e/o l'inefficacia delle assegnazioni presso la sede di Chieti del Ministero della Cultura e dei contratti individuali di lavoro sottoscritti dai Dott.ri La Notte Vincenzo e Cavallini Emanuele, e per l'effetto

3) assegnare al Dott. Matteo di Marzio la sede di servizio di Chieti, con tutte le conseguenze correlate alla modifica/instaurazione del rapporto individuale di lavoro.

Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad essa ricorrente, in virtù dell'articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che se ne dichiara antistatario.

In via istruttoria, si insiste affinché all'On.le Tribunale voglia ordinare all'Amministrazione competente l'esibizione dei seguenti documenti:

- le domande di partecipazione e le schede di valutazione dei titoli dei candidati Fontana Roberto, Iodice Fabio, Esposito Marco e comunque di tutti i candidati che hanno indicato come "attinente" l'abilitazione di consulente del lavoro;

- il calendario dei lavori ed i verbali ovvero gli atti della Commissione esaminatrice contenenti gli esiti della prova scritta ed attestanti il giorno in cui la relativa valutazione è avvenuta;

- i verbali ovvero gli atti attestanti il giorno dell'apertura ad opera dei commissari delle buste dei candidati e della conoscenza dei nominativi e dei titoli dei medesimi.

Si dichiara ai fini delle comunicazioni e notificazioni degli atti processuali il numero di fax 085/9434456 e l'indirizzo di posta elettronica certificata avvalessandrarulli@puntopec.it

Si dichiara che per il presente ricorso è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta trattandosi di pubblico impiego, pari a € 325,00.

Pescara/Roma, li 24 maggio 2022

Avv. Alessandra Rulli